

FONDAZIONE

OZ

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo

ai sensi del d.lgs. 231/2001

Indice

Definizioni	3	
PARTE GENERALE.....	5	
1 <i>La responsabilità amministrativa degli enti: cenni normativi</i>	6	
1.1 Le fattispecie di reato presupposto		8
1.2 I reati commessi all'estero		21
1.3 Esonero della responsabilità dell'Ente		22
2 <i>La Fondazione CasaOz Ets</i>	23	
3 <i>Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: obiettivi e finalità</i>.....	25	
3.1 Approccio metodologico al Modello		25
3.2 Finalità del Modello		27
3.3 Struttura del Modello		27
3.4 Destinatari del Modello		27
3.5 Approvazione, modifica e aggiornamento del Modello		28
3.6 Attuazione del Modello		28
4 <i>L'adozione del Modello nella Fondazione</i>	28	
5 <i>La Mappatura delle aree a rischio</i>	29	
6 <i>Reati rilevanti per la Fondazione</i>	29	
7 <i>Il Sistema di direzione e controllo della Fondazione</i>	30	
7.1 Responsabilità organizzative e poteri autorizzativi		31
7.1.1. Il sistema di deleghe e procure		32
7.1.2. Principi di controllo e procedure organizzative		32
7.1.3. Sistema di Gestione ambiente salute e sicurezza		33
7.2 Il Sistema di gestione delle risorse finanziarie		34
8 <i>Il Codice Etico e di comportamento</i>	34	
9 <i>Il Sistema Disciplinare</i>.....	35	
9.1 Lavoratori dipendenti non dirigenti		35
9.2 Lavoratori dipendenti dirigenti		36
9.3 Misure nei confronti degli Amministratori e del Revisore		36
9.4 Misure nei confronti di consulenti e fornitori		36
9.5 Misure nei confronti dei destinatari delle segnalazioni (" <i>whistleblowing</i> ")		37
10 <i>L'Organismo di Vigilanza</i>.....	37	
10.1 Funzione		37
10.2 Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza		37
10.3 Requisiti di eleggibilità		39
10.4 Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso		39
10.5 Attività e poteri		40
10.6 Sistema dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza		41

10.7	<i>Whistleblowing</i>	43
11	<i>Formazione e diffusione del Modello</i>	43
11.1	Piano di formazione del Modello	43
11.2	Comunicazione del Modello	45
11.3	Informativa ai collaboratori e <i>partner</i>	45
PARTE SPECIALE		46
12	<i>Premessa</i>	47
13	<i>Protocolli generali di comportamento</i>	48
14	<i>Aree di Attività a Rischio-Reato</i>	49
15	<i>Reati contro la Pubblica Amministrazione</i>	50
15.1	Definizione di Pubblica Amministrazione	51
15.2	Definizione di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio	51
15.3	Regole di comportamento	51
15.4	Principi generali	51
15.5	Protocolli specifici di prevenzione	53
15.6	Ulteriori principi procedurali specifici	55
16	<i>Reati societari</i>	55
16.1	Aree a rischio reato	55
16.2	Regole di comportamento	56
16.3	Principi generali	56
16.4	Principi procedurali specifici	56
17	<i>Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio</i>	57
17.1	Regole di comportamento	58
17.2	Principi generali	58
17.3	Principi procedurali specifici	58
18	<i>Reati colposi</i>	59
18.1	Aree a rischio reato	59
18.2	Gli attori coinvolti	59
18.3	Le attività sensibili	60
18.4	Attività a rischio reato	60
18.5	Regole di comportamento	61
18.5.1.	Premessa	61
18.5.2.	Protocolli generali di comportamento	62
18.5.3.	Protocolli specifici di prevenzione	64
18.5.4.	Ulteriori protocolli di prevenzione	68
19.	<i>Reati di criminalità informatica</i>	70
19.1.	Regole di comportamento	70
19.2.	Protocolli specifici di prevenzione	71

20.	<i>Reati contro l'amministrazione della giustizia</i>	71
21.	<i>Reati di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare</i>	72
22	<i>Reati tributari</i>	72

Definizioni

<i>Attività sensibili</i>	Attività della Fondazione nel cui ambito sussiste il rischio, anche potenziale di commissione dei reati di cui al d.lgs. 231/2001.
<i>CCNL</i>	Contratto collettivo nazionale di lavoro.
<i>Codice Etico e di comportamento</i>	Codice Etico e di comportamento adottato dalla Fondazione.
<i>Consulenti</i>	Soggetti che, in ragione delle competenze professionali, prestano la propria opera intellettuale in favore o per conto della Fondazione sulla base di un mandato o di altro rapporto di collaborazione.
<i>d.lgs. n. 231/2001 o Decreto</i>	Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica”.
<i>Destinatari</i>	I soggetti ai quali si applicano le disposizioni nel presente Modello di organizzazione, gestione e controllo e del Codice Etico e di comportamento adottato dalla Fondazione.
<i>Dipendenti</i>	Soggetti aventi con la Fondazione un contratto di lavoro subordinato, parasubordinato o somministrati da agenzie per il lavoro.
<i>Linee guida Confindustria</i>	Documento-guida di Confindustria (giugno 2021) per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo di cui al Decreto.
<i>Modello organizzativo o Modello</i>	Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del Decreto Legislativo 231/2001 adottato da Fondazione Casa Oz.
<i>Organismo di Vigilanza o OdV</i>	Organismo previsto dall’art. 6 del Decreto, preposto alla vigilanza sul funzionamento e sull’osservanza del modello organizzativo e al relativo aggiornamento.
<i>PA</i>	Pubblica Amministrazione.
<i>Partner</i>	Le controparti contrattuali della Fondazione, persone fisiche o giuridiche, con cui la stessa addivenga ad una qualunque forma di collaborazione contrattualmente erogata.
<i>Reati presupposto</i>	Reati individuati dal d.lgs. 231/2001 da cui può derivare la responsabilità amministrativa dell’ente, nonché, per quanto ad essi assimilabili, gli specifici illeciti amministrativi in relazione ai quali è prevista l’applicazione delle norme contenute nello stesso Decreto.

<i>Sistema Disciplinare</i>	Sistema disciplinare facente parte del Modello.
<i>Fondazione</i>	Fondazione CasaOz Ets, con sede in Torino, corso Moncalieri, 262.
<i>Soggetti apicali</i>	Persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della Fondazione o di una sua unità dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché persone che esercitano, anche di fatto, la gestione o il controllo della Fondazione.
<i>Soggetti subordinati</i>	Persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui al punto precedente.
<i>Strumenti di attuazione del Modello</i>	Tutte le disposizioni, i provvedimenti interni, gli atti e le procedure operative aziendali, etc., quali ad esempio. Statuto, deleghe e poteri, organigrammi, <i>job description</i> , procedure, <i>policy</i> , disposizioni organizzative.
<i>Whistleblowing</i>	Si fa riferimento alla segnalazione effettuata dal dipendente o dal collaboratore di comportamenti aventi rilevanza penale o irregolarità di gestione in ragione delle funzioni svolte. Destinatari della disciplina sul <i>whistleblowing</i> nel settore privato ex d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 sono le società, gruppi di società, organizzazioni non governative, <i>onlus</i> , fondazioni, associazioni che hanno adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231 del 2001.

PARTE GENERALE

1 *La responsabilità amministrativa degli enti: cenni normativi*

Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, che reca la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*” (di seguito, per brevità, “d.lgs. 231/2001” o, anche solo il “Decreto”), ha introdotto per la prima volta nell’ordinamento giuridico italiano, in conformità a quanto previsto dalla normativa comunitaria, la responsabilità degli enti, per illeciti amministrativi dipendenti da reato⁽¹⁾.

Si tratta di una particolare forma di responsabilità - nominalmente amministrativa, ma sostanzialmente a carattere afflittivo-penale - a carico di società, associazioni ed enti in genere, per particolari reati commessi nel loro interesse o vantaggio da una persona fisica che ricopra al loro interno una posizione apicale o subordinata.

I caratteri propri della responsabilità penale derivano dal fatto che è rimesso al giudice penale competente l’accertamento dei reati dai quali è fatta derivare la responsabilità amministrativa, nonché dalla circostanza che sono estese all’ente le medesime garanzie riconosciute al soggetto persona fisica indagato o imputato nel processo penale.

Il Decreto costituisce un intervento di grande portata normativa e culturale in cui, alla responsabilità penale della persona fisica che ha commesso il reato, si aggiunge quella dell’Ente a vantaggio o nell’interesse del quale lo stesso reato è stato perpetrato.

Le disposizioni contenute nel Decreto ai sensi dell’articolo 1, comma 2, **si applicano ai seguenti** “Soggetti”:

- enti forniti di personalità giuridica;
- società e associazioni anche prive di personalità giuridica.

Ai sensi del successivo comma 3, restano invece esclusi dalla disciplina in oggetto:

- lo Stato;
- gli enti pubblici territoriali;
- gli altri enti pubblici non economici;
- gli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

Da quanto appena detto, è evidente che anche gli enti *no profit* rientrano nell’applicazione della disciplina qui in esame, non rilevando lo scopo di lucro dell’ente, il quale non è, infatti, espressamente richiesto dal legislatore. Ne consegue che il fine mutualistico (prevalente o meno che sia), o quello altruistico, non costituiscono elemento utile per discriminare gli enti dal loro assoggettamento alla disciplina in tema di responsabilità per i reati commessi nel loro interesse.

Tali considerazioni hanno rilievo, oltre che per le società come le cooperative, anche per enti costituiti in associazioni, nel senso che il fatto che si tratti di associazioni di volontariato ovvero di fondazioni, comitati, organismi portatori di interessi collettivi e diffusi all’insegna del solidarismo, sia religioso sia laico, fino alle *Onlus* e, in genere, di associazioni *no profit*, non costituisce ragione di esclusione dalla disciplina in oggetto.

Appare, quindi, opportuna l’applicazione all’ambito del *no profit* di normative e sistemi di controllo interno che possano contribuire a tutelare il patrimonio di tali realtà associative ad una destinazione solidaristica e a limitare i casi di consumazione di reati.

¹ La disciplina è stata elaborata su impulso dell’Unione Europea e dell’OCSE che hanno emanato da tempo convenzioni in tema di lotta alla corruzione. Il Legislatore italiano, con l’art. 11 della Legge delega n. 300/2000 e il d.lgs. n. 231/2001, ha attuato la tutela internazionale per la lotta alla criminalità economica che vede l’Ente quale garante di interessi economici nei confronti dell’ordinamento statale e comunitario.

La responsabilità è attribuibile all'Ente ove i reati, indicati dal Decreto, siano stati commessi da soggetti legati a vario titolo all'Ente stesso.

L'art. 5 del Decreto, infatti, indica quali **autori del reato**:

- i soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale e coloro che esercitano di fatto la gestione ed il controllo dell'Ente (c.d. "soggetti apicali");
- i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di soggetti apicali (c.d. "soggetti subordinati").

Nelle ipotesi in cui il reato sia stato commesso da **soggetti in posizione apicale**, la responsabilità dell'Ente è espressamente esclusa qualora questo ultimo dimostri che il reato è stato realizzato eludendo fraudolentemente i modelli esistenti e non vi sia stato omesso o insufficiente controllo da parte dell'Organismo di Vigilanza all'uopo incaricato di vigilare sul corretto funzionamento e sulla effettiva osservanza del modello stesso.

Qualora il reato sia stato realizzato da un **soggetto in posizione subordinata**, l'Ente sarà responsabile ove la commissione del reato sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. In ogni caso, è esclusa l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

A tal proposito, è doveroso rilevare che, secondo un orientamento dottrinale oramai consolidatosi sull'argomento, non è necessario che i soggetti sottoposti abbiano con l'ente un rapporto di lavoro subordinato, dovendosi ricomprendere in tale nozione anche quei prestatori di lavoro che, pur non essendo "dipendenti" dell'ente, abbiano con esso un rapporto tale da far ritenere che sussista un obbligo di vigilanza da parte dei vertici dell'ente medesimo: si pensi, ad esempio, agli agenti, ai *partners* in operazioni di *joint-ventures*, ai c.d. parasubordinati in genere, fornitori, consulenti, collaboratori.

L'Ente, inoltre, sarà responsabile unicamente nel caso in cui la condotta illecita sia stata realizzata dai soggetti sopra indicati "nell'interesse o a vantaggio della società" (art. 5, co. 1, d.lgs. n. 231/01 – criterio di imputazione oggettivo); pertanto, non risponderà nell'ipotesi in cui i soggetti apicali o i dipendenti abbiano agito "nell'interesse esclusivo proprio o di terzi" (art. 5, co. 2, d.lgs. n. 231/01).

I due criteri dell'interesse e del vantaggio sono autonomi e non sovrapponibili. In particolare, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che l'interesse consiste in un indebito arricchimento prefigurato dell'ente, anche se eventualmente non realizzato, in conseguenza dell'illecito, secondo un metro di giudizio soggettivo che va accertato dal giudice "ex ante", ponendosi nel momento in cui si svolge l'azione delittuosa. Il secondo requisito è identificato in un vantaggio obiettivamente conseguito con la commissione del reato, anche se non prefigurato, ed ha quindi una connotazione oggettiva che, come tale, va verificata dal giudice "ex post" sulla base degli effetti concretamente derivanti dalla realizzazione dell'illecito.

Da ultimo, si evidenzia che il d.lgs. n. 231/01 richiede anche l'accertamento della colpevolezza dell'ente, al fine di poterne affermare la responsabilità. Tale requisito è riconducibile a una "colpa di organizzazione", da intendersi quale mancata adozione, da parte dell'ente, di misure preventive adeguate a prevenire la commissione dei reati elencati nella sezione III del Decreto, da parte dei soggetti individuati all'art. 5.

Diversamente, la responsabilità è espressamente esclusa laddove l'Ente abbia adottato protocolli comportamentali adeguati (per il tipo di organizzazione e di attività svolta) a garantire lo svolgimento dell'attività stessa nel rispetto della legge nonché abbia individuato ed eliminato tempestivamente situazioni di rischio.

All'art. 9 del Decreto sono previste **le sanzioni** che possono essere inflitte all'Ente. Precisamente, esse sono:

- le sanzioni pecuniarie;
- le sanzioni interdittive;
- la confisca;

- la pubblicazione della sentenza.

Le **sanzioni pecuniarie** vengono applicate per quote in numero non inferiore a cento né superiore a mille. L'importo di una quota va da un minimo di € 258,00 ad un massimo di € 1.549.00 € e sono fissate dal giudice tenendo conto:

- della gravità del fatto;
- del grado di responsabilità dell'Ente;
- dell'attività svolta dall'Ente per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti;
- delle condizioni economiche e patrimoniali dell'Ente.

Il Decreto prevede, all'art. 12 comma 2, che le sanzioni pecuniarie possano essere applicate in misura ridotta (della metà), valorizzando il fatto che l'autore del reato abbia commesso l'illecito nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'ente non ne abbia ricavato vantaggio o questo sia stato minimo, e da un terzo alla metà se prima dell'apertura del dibattimento l'ente ha attuato condotte risarcitorie e riparatorie e sia stato adottato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le **sanzioni interdittive**, invece, elencate al comma 2, sono applicate nelle ipotesi più gravi ed applicabili esclusivamente se ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità ed il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale, ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e vigilanza quando la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti.

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi;
- il commissariamento (art. 15, d.lgs. n. 231/2001).

Inoltre, si precisa che le sanzioni interdittive, applicabili anche in via cautelare, possono avere una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni, salvo che per i delitti contro la P.A., ai sensi dell'art. 25, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 231/01, per i quali la l. 9 gennaio 2019 n. 3 ha previsto un inasprimento della sanzione.

1.1 **Le fattispecie di reato presupposto**

La responsabilità dell'ente non deriva dalla commissione da parte dei soggetti apicali e/o subordinati di qualsivoglia fattispecie criminosa, ma è circoscritta alla commissione di uno dei reati previsti dal Decreto: i c.d. reati presupposto.

Originariamente il loro novero era limitato a quanto previsto agli artt. 24 e 25 del Decreto, ma l'elenco ha subito una rilevante estensione nel corso degli anni ⁽²⁾.

Per scrupolo, si evidenzia che la responsabilità amministrativa non esclude quella personale e penale del soggetto agente.

Allo stato attuale, il Decreto si applica ai seguenti reati, in forma consumata o, limitatamente ai delitti, anche semplicemente tentata (art. 26):

² Lo scenario appena descritto è peraltro destinato ad evolversi e comporterà l'aggiornamento tempestivo del modello in caso di inserimento di nuovi reati o modifica di quelli esistenti nell'ambito del Decreto.

- ✓ Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato, di un ente pubblico o dell'Unione Europea o per il conseguimento di erogazioni pubbliche, frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico e frode nelle pubbliche forniture (art. 24):
 - Malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-*bis* c.p.);
 - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato o di altro ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 316-*ter* c.p.);
 - Turbata libertà degli incanti (art. 353 c.p.);
 - Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-*bis* c.p.);
 - Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
 - Truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o dell'Unione Europea (art. 640, comma 2, n. 1, c.p.);
 - Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640-*bis* c.p.);
 - Frode informatica se commessa in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640-*ter* c.p.);
 - Mendacio cui consegua indebitamente per sé o per altri erogazione a carico, anche parziale, del Fondo europeo agricolo di garanzia o del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (art. 2 l. n. 898/1986).

- ✓ Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24-*bis*):
 - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-*ter* c.p.);
 - Detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-*quater* c.p.);
 - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quater* c.p.);
 - Installazione di apparecchiature atte ad intercettare, impedire od interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-*quinquies* c.p.);
 - Estorsione mediante le condotte di cui agli artt. 615-*ter*, 615-*quater*, 615-*sexies*, 635-*bis*, 635-*quater* e 635-*quinquies* c.p. ovvero con la minaccia di compierle (art. 629, comma 3, c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-*bis* c.p.);
 - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente Pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-*ter* c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici (art. 635-*quater* c.p.);
 - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 635-*quater*.1 c.p.);
 - Danneggiamento di sistemi informatici e telematici di pubblica utilità (art. 635-*quinquies* c.p.);
 - Frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (art. 640-*quinquies* c.p.);
 - Falsità in atti (capo III del titolo VII del libro II del codice penale) perpetrata su documento informatico (art. 491-*bis* c.p.);
 - Ostacolo o condizionamento dei procedimenti di tutela del perimetro di sicurezza nazionale cibernetica e mendacio nelle informazioni fornite a tal fine (art. 1, comma 11, d.l. n. 105 del 2019).

- ✓ Delitti di criminalità organizzata (art. 24-ter):
 - Associazione per delinquere, anche diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (art. 416 c.p.);
 - Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-bis c.p.);
 - Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.);
 - Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
 - Associazione per delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309);
 - Delitti di illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo, escluse quelle previste dall'articolo 2, terzo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, comma 2, lett. a), numero 5) c.p.p.);
 - Qualsiasi delitto se commesso "avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416 bis c.p. ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo" (art. 24-ter, comma 1, d.lgs. n. 231/2001); la locuzione rimanda alla circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis.1 c.p. e, quindi, si richiede condotta attuata con violenza o minaccia tipicamente mafiosa o funzionalizzata all'agevolazione mafiosa.

- ✓ Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione (art. 25):
 - Concussione (art. 317 c.p.);
 - Corruzione (artt. 318, 319, 320, 321, 322-bis c.p.);
 - Induzione indebita a dare o promettere utilità (artt. 319-*quater*, 322-bis c.p.);
 - Istigazione alla corruzione (artt. 322, 322-bis c.p.);
 - Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.);
 - Peculato (art 314, comma 1, c.p.);
 - Indebita destinazione di denaro o cose mobili (art. 314-bis c.p.);
 - Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
 - Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.).

- ✓ Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25-bis):
 - Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
 - Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
 - Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
 - Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o in valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo, o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori bollati contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti industriali con segni falsi (474 c.p.).

✓ Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25-bis1):

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

✓ Reati societari (art. 25-ter):

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);
- False comunicazioni sociali – fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.);
- [Falso in prospetto (art. 2623, commi 1 e 2, c.c.); la fattispecie è stata abrogata dalla l. n. 262/2005, che ha inserito, altresì, la fattispecie di cui all'art. 137-bis d. lgs. n. 262 del 2005 (TUF), ma il testo dell'art. 25-ter non è stato oggetto di novella; ciò, pur lasciando un margine di incertezza interpretativa legato al mancato coordinamento, porta ad escludere l'attuale rilevanza della fattispecie ai fini che qui ci occupano;]
- [Falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle società di revisione (art. 2624, commi 1 e 2, c.c.); la fattispecie è stata abrogata dall'art. 37 d. lgs. n. 39/2010, che ha regolato più ampiamente la materia e, per quanto qui d'interesse, previsto fattispecie nuova all'art. 27 (novellato a sua volta dal d.lgs. n. 135 del 2016), ma il testo dell'art. 25-ter non è stato oggetto di novella; ciò, pur lasciando un margine di incertezza interpretativa legato al mancato coordinamento, porta ad escludere l'attuale rilevanza della fattispecie ai fini che qui ci occupano;]
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);

- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629-bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, commi 1 e 2, c.c.);
- False o omesse dichiarazioni per il rilascio del certificato preliminare previsto dalla normativa attuativa della direttiva (UE) 2019/2121, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019 (art. 54 d.lgs. n. 19 del 2023).

✓ Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico (art. 25-*quater*):

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-*quater* c.p.);
- Organizzazione di trasferimenti per finalità di terrorismo (art. 270-*quater*.1 c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 -*quinquies* c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-*quinquies*.2 c.p.);
- Detenzione di materiale per finalità di terrorismo (art. 270-*quinquies*.3 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-*sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.);
- Istigazione a commettere uno dei delitti sino a qui elencati (di cui ai capi I e II del titolo I del libro II del codice penale) (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);

- Banda armata (art. 306 c.p.);
 - Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
 - Fabbricazione o detenzione di materie esplodenti o distribuzione, divulgazione, diffusione o pubblicizzazione, con qualsiasi mezzo, anche per via telematica di materiale contenente istruzioni sulla preparazione o sull'uso delle materie o sostanze esplodenti (art. 435 c.p.);
 - Impossessamento, dirottamento o distruzione di aereo, distruzione o alterazione di installazioni a terra relative alla navigazione o alle modalità d'uso (artt. 1 e 2 l. n. 342 del 1976);
 - Impossessamento, distruzione o danneggiamento di nave o di installazione fissa, ovvero controllo dell'installazione (art. 3 l. n. 422 del 1989);
 - Misure urgenti per la tutela dell'ordine democratico e della sicurezza pubblica (art. 1 d.l. n. 625 del 1979, conv. con modif. dalla l. n. 15 del 1980);
 - Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo New York 9 dicembre 1999 (art. 2).
- ✓ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art 25-*quater*1):
- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-*bis* c.p.).
- ✓ Delitti contro la personalità individuale (art. 25-*quinqies*):
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
 - Prostituzione minorile (art. 600-*bis*, commi 1 e 2, c.p.);
 - Pornografia minorile (art. 600-*ter* c.p.);
 - Detenzione di materiale pornografico (art. 600-*quater* c.p.);
 - Pornografia virtuale (art. 600-*quater*.1 c.p.);
 - Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-*quinqies* c.p.);
 - Tratta di persone (art. 601 c.p.);
 - Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
 - Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-*bis* c.p.);
 - Adescamento di minorenni (art. 609-*undecies* c.p.).
- ✓ Abusi di mercato (art. 25-*sexies*):
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 del d.lgs. n. 58 del 1998);
 - Manipolazione del mercato (art. 185 del d.lgs. n. 58 del 1998);
 - Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni del regolamento (UE) n. 596/2014 (regolamento sugli abusi di mercato) (art. 187-*ter*.1 e 187-*quinqies* del d.lgs. n. 58 del 1998).

- ✓ Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro (art. 25-septies):
 - Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
 - Lesioni personali colpose, gravi o gravissime (art. 590 c.p.).

- ✓ Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25-octies):
 - Ricettazione (art. 648 c.p.);
 - Riciclaggio (art. 648-bis c.p.);
 - Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.);
 - Autoriciclaggio (art. 648-ter.1. c.p.).

- ✓ Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori (art. 25-octies.1):
 - Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
 - Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater);
 - Frode informatica (art. 640-ter c.p.) ove realizzi trasferimento di denaro, valore monetario o valuta virtuale;
 - Delitti contro la fede pubblica, il patrimonio o che comunque offendano il patrimonio previsti nel codice penale quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti (delitti contro la fede pubblica al titolo VII del libro II del codice penale; delitti contro il patrimonio al titolo XIII sempre del libro secondo; delitti che comunque offendano il patrimonio sono tutti quelli il cui effetto è una lesione di tale tipo, al di là della loro collocazione codicistica);
 - Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis c.p.).

- ✓ Reati in materia di violazione di misure restrittive dell'Unione europea (art. 25-octies.2):
 - Violazione delle misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-bis c.p.);
 - Violazione di obblighi informative impost da una misura restrittiva dell'Unione europea (art. 275-ter c.p.);
 - Violazione delle condizioni dell'autorizzazione allo svolgimento di attività (art. 275-quarter c.p.);
 - Violazione colposa di misure restrittive dell'Unione europea (art. 275-quinquies c.p.).

- ✓ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25-novies):
 - Immissione su sistemi di reti telematiche a disposizione del pubblico, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta o di parte di essa (art. 171, comma 1, lett. a-bis), legge n. 633 del 1941);
 - Reati di cui al punto precedente commessi in riferimento ad un'opera altrui non destinata alla pubblicazione, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore (art. 171, comma 3, legge n. 633 del 1941);

- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita, detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati ai sensi della l. n. 633 del 1941; predisposizione di mezzi intesi unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori (art. 171 *bis*, comma 1, l. n. 633 del 1941);
- Riproduzione, trasferimenti su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico del contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-*quinquies* e 64-*sexies* della l. n. 633 del 1941, al fine di trarne profitto e su supporti non contrassegnati ai sensi della l. n. 633 del 1941; estrazione o reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-*bis* e 102-*ter* della l. n. 633 del 1941; distribuzione, vendita e concessione in locazione della banca di dati (art. 171-*bis*, comma 2, l. n. 633 del 1941);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio, dischi nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; abusiva riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico, con qualsiasi procedimento, di opere, o parti di opere, letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, messa in commercio, concessione in noleggio o comunque cessione a qualsiasi titolo, proiezione in pubblico, trasmissione a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmissione a mezzo della radio, ascolto in pubblico delle duplicazioni o riproduzioni abusive menzionate; detenzione per la vendita o la distribuzione, messa in commercio, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, trasmissione a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, di videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, o di altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della l. n. 633 del 1941, l'apposizione di contrassegno ai sensi della l. n. 633 del 1941, privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato; ritrasmissione o diffusione con qualsiasi mezzo, in assenza di accordo con il legittimo distributore, di un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato; introduzione nel territorio dello Stato, detenzione per la vendita o la distribuzione, distribuzione, vendita, concessione in noleggio, cessione a qualsiasi titolo, promozione commerciale, installazione di dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto; fabbricazione, importazione, distribuzione, vendita, noleggio, cessione a qualsiasi titolo, pubblicizzazione per la vendita o il noleggio, o detenzione per scopi commerciali, di attrezzature, prodotti o componenti, ovvero prestazione di servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all' art. 102-*quater*, legge n. 633 del 1941 ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure; rimozione abusiva o alterazione delle informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-*quinquies*, ovvero distribuzione, importazione a fini di distribuzione, diffusione per radio o per televisione, comunicazione o messa a disposizione del pubblico di opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse, fissazione abusiva, anche con le modalità indicate al comma 1 dell'art. 85 *bis* del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al R.D. n. 773 del 1931, su supporto digitale, audio, video o audiovisivo, in tutto o in parte, di un'opera cinematografica, audiovisiva o editoriale ovvero effettua la riproduzione, l'esecuzione o la comunicazione al pubblico della fissazione abusivamente eseguita (art. 171-*ter*, comma 1, l. n. 633 del 1941);
- Riproduzione, duplicazione, trasmissione o abusiva diffusione, vendita o messa in commercio, cessione a qualsiasi titolo o abusiva importazione di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; comunicazione al pubblico, a fini di lucro, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa; commissione di uno dei reati di cui al punto precedente esercitando in forma imprenditoriale attività di

riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; promozione o organizzazione delle attività illecite di cui al punto precedente (art. 171-ter, comma 2, l. n. 633 del 1941);

- Falsa dichiarazione dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di cui all'art. 181-bis, comma 2, di detti dati (art. 171-septies, l. n. 633 del 1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzazione per uso pubblico e privato apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies, l. n. 633 del 1941).

✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 25-decies):

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

✓ Reati Ambientali (art. 25-undecies):

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Impedimento del controllo (art. 452-septies c.p.);
- Omessa bonifica (art. 452-terdecies c.p.);
- Attività organizzata per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose, in assenza di autorizzazione o dopo che la stessa sia stata sospesa o revocata e scarico nelle acque del mare, da parte di navi o aeromobili, di sostanze o materiali per i quali vige il divieto assoluto di sversamento (art. 137, commi 2, 3, 5, 11 e 13, d.lgs. n. 152 del 2006);
- Abbandono di rifiuti non pericolosi in casi particolari (art. 255-bis d.lgs. n. 152 del 2006);
- Abbandono di rifiuti pericolosi in casi particolari (art. 255-ter d.lgs. n. 152 del 2006);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (art. 256, commi 1, 3, 5 e 6, secondo periodo, d.lgs. n. 152 del 2006);
- Realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata (art. 256, commi 1-bis e 3-bis, d.lgs. n. 152 del 2006);
- Combustione illecita di rifiuti (art. 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006);
- Inquinamento, anche da sostanze pericolose, in caso di omessa bonifica dei siti in conformità al progetto approvato dall'autorità competente (art. 257, commi 1 e 2, d.lgs. n. 152 del 2006);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, comma 4, secondo periodo, d.lgs. 152/2006);

- Spedizione illegale di rifiuti (art. 259, comma 1, d.lgs. 152/2006).

Si noti che, se l'ente o una sua unità organizzativa vengono stabilmente utilizzati allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati di cui agli articoli 452-*bis*, 452-*quater*, 452-*sexies*, 452-*quaterdecies* c.p., agli artt. 256, 256-*bis* e 259 d.lgs. n. 152 del 2006, si applica la sanzione dell'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività ai sensi dell'articolo 16, comma 3, d.lgs. n. 116 del 2025, convertito nella l. 147 del 2025.

- Falsità ideologica del certificato di analisi dei rifiuti, anche utilizzato nell'ambito del SISTRI – Area Movimentazione, e falsità ideologica e materiale della scheda SISTRI – Area Movimentazione (art. 260-*bis* d.lgs. n. 152 del 2006);
- Superamento di valori limite di emissione che determinano il superamento dei valori limite di qualità dell'aria (art. 279, comma 5, d.lgs. n. 152 del 2006);
- Importazione, esportazione, riesportazione di esemplari appartenenti alle specie protette di cui agli Allegati A, B e C del Regolamento CE n. 338 del 1997 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii.; omessa osservanza delle prescrizioni finalizzate all'incolumità degli esemplari appartenenti alle specie protette; uso dei predetti esemplari in modo difforme dalle prescrizioni contenute nei provvedimenti autorizzativi o certificativi; trasporto e transito degli esemplari in assenza del certificato o della licenza prescritti; commercio di piante riprodotte artificialmente in contrasto con le prescrizioni di cui all'art. 7 par. 1 lett. b) Regolamento CE n. 338 del 1997 del Consiglio e ss.mm.ii.; detenzione, uso per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali, offerta in vendita o cessione di esemplari senza la prescritta documentazione (artt. 1 e 2 legge n. 150 del 1992);
- Falsificazione o alterazione di certificati, licenze, notifiche di importazione, dichiarazioni, comunicazioni di informazioni previste dall'art. 16, par. 1, lett. a), c), d), e), ed l), del Regolamento CE n. 338 del 1997 del Consiglio, del 9 dicembre 1996 e ss.mm.ii. (art. 3-*bis* l. n. 150 del 1992);
- Cessazione e riduzione dell'impiego di sostanze lesive (art. 3 l. n. 549 del 1993);
- Inquinamento doloso di nave battente qualsiasi bandiera (art. 8 d.lgs. n. 202 del 2007);
- Inquinamento colposo di nave battente qualsiasi bandiera (art. 9 d.lgs. n. 202 del 2007).
- Delitti associativi aggravati - *ex art 452-octies* c.p. – dall'avere il sodalizio, in via esclusiva o concorrente, lo scopo di commettere delitto contro l'ambiente (di cui al titolo VI *bis* del libro II del codice penale).

✓ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 25-*duodecies*):

- Lavoro subordinato a tempo determinato e indeterminato (art. 22, comma 12-*bis*, d.lgs. n. 286 del 1998);
- Trasporto o procurato ingresso di stranieri (art. 12, commi 3, 3-*bis*, 3-*ter* e 5, d.lgs. n. 286 del 1998);
- Morte o lesioni come conseguenze di delitti in materia di immigrazione clandestina (art. 12-*bis* d.lgs. n. 286 del 1998).

✓ Razzismo e Xenofobia (art. 25-*terdecies*):

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (articolo 3, comma 3-*bis*, l. n. 654 del 1975 e s.m.i., oggi art. 604-*bis* c.p.).

✓ Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25-*quaterdecies*):

- Frode in competizioni sportive (art. 1 l. n. 401 del 1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4 l. n. 401 del 1989).

✓ Reati tributari (art. 25-*quinquiesdecies*):

- Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. n. 74 del 2000);
- Emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. n. 74 del 2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74 del 2000) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo superiore a dieci milioni di euro;
- Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo superiore a dieci milioni di euro;
- Indebita compensazione (art. 10-*quater* d.lgs. n. 74 del 2000) se commesso nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri e al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo superiore a dieci milioni di euro.

✓ Contrabbando (art. 25-*sexiesdecies*):

Con il d. lgs. n. 141 del 2024, "*Disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi*", è stato riorganizzato il d.p.r. n. 43 del 1973, il Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD), a fronte dell'emanazione del codice doganale comunitario (da ultimo con Regolamento UE n. 952 del 2013) e di frammentari interventi normativi successivi.

Le disposizioni complementari al codice doganali dell'Unione sono ora strutturate in sette titoli per un totale di 122 articoli, con riordino e semplificazione del quadro normativo sanzionatorio.

L'art. 4 ha modificato l'art. 25-*sexiesdecies* del d.lgs. n. 231 del 2001, sostituendo il rinvio al TULD con le disposizioni nazionali complementari al Codice doganale dell'Unione e al d.lgs n. 504 del 1995 (Testo Unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali).

Il Titolo VI del d. lgs. n. 141 del 2024 ha previsto il nuovo impianto sanzionatorio. Si supera la distinzione tra illecito penale e amministrativo basata sull'elemento soggettivo, così come la previsione dell'art. 295-*bis* del TULD, che disponeva le sole sanzioni amministrative per il contrabbando di lieve entità.

La riforma prevede la distinzione tra illecito penale e amministrativo basata su un criterio oggettivo, ovvero l'ammontare dei diritti dovuti: perché la violazione assuma rilevanza penale è necessario, salve le situazioni particolari indicate dall'art. 96, che sia stato superato un determinato quantum di offensività, fissato in euro 10.000 di diritti di confine dovuti, distintamente considerati.

Va posta dunque attenzione anche all'art. 96, che disciplina le sanzioni amministrative. Detta norma prevede che siano puniti con la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento dei diritti di confine dovuti, e

comunque in misura non inferiore a euro 2.000, e per le violazioni di cui all'art. 79, in misura non inferiore a euro 1.000, coloro che commettono le violazioni di cui agli artt. da 78 a 83, salvo che, alternativamente, ricorra una delle circostanze aggravanti di cui all'art. 88, comma 2, lettere da a) a d), o l'ammontare di almeno uno dei diritti di confine o indebitamente percepiti, distintamente considerati, ovvero indebitamente richiesti in restituzione, sia superiore a euro 10.000.

A chiusura del sistema, il nuovo impianto prevede, poi, che qualora l'Autorità giudiziaria, pur a fronte di diritti di confine dovuti superiori alla citata soglia, non rilevi l'elemento soggettivo del dolo, necessario per qualificare la condotta di rilevanza penale, restituisce la valutazione all'amministrazione doganale per l'applicazione della sanzione prevista dal comma 14 dell'art. 96.

Riassumendo, come esplicitato anche dalla Circolare n. 20 del 2024 diramata dalla Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, qualora l'evasione o l'indebita percezione di diritti di confine, distintamente considerati, non sia superiore all'importo di 10.000 euro indicato dall'articolo 96, e non ricorrono le circostanze aggravanti ivi riportate, la violazione è di natura amministrativa, con conseguente immediata irrogazione da parte dell'Agenzia delle corrispondenti sanzioni. Diversamente, al superamento della cennata soglia di punibilità, la violazione deve essere considerata, *prima facie*, di natura penale e gli atti dell'accertamento devono essere trasmessi all'Autorità Giudiziaria competente. Qualora, poi, l'Autorità Giudiziaria non ravvisi la condotta dolosa, si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 96, comma 14.

Qui le violazioni rilevanti secondo il nuovo impianto normativo:

- Contrabbando per omessa dichiarazione (art. 78);
- Contrabbando per dichiarazione infedele (art. 79);
- Contrabbando nel movimento delle merci marittimo, aereo e nei laghi di confine (art. 80);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con riduzione totale o parziale dei diritti (art. 81);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 82);
- Contrabbando nell'esportazione temporanea e nei regimi di uso particolare e di perfezionamento (art. 83);
- Contrabbando di tabacchi lavorati (art. 84) e circostanze aggravanti (art. 85);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati (art. 86);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 88);

Ai fini della rilevanza penale, va posta anche attenzione all'art. 112 che prevede la possibilità per il contravventore, in caso di delitti di contrabbando punibili con la sola pena della multa, di estinguere il reato effettuando il pagamento, oltre che del tributo eventualmente dovuto, di una somma determinata dall'Agenzia in misura non inferiore al 100 per cento e non superiore al 200 per cento dei diritti previsti per la violazione commessa.

Da quanto sopra discende che l'attenzione deve essere concentrata sui fatti costituenti contrabbando, qualora ne derivi l'evasione di diritti di confine in misura superiore ad euro 10.000.

Ulteriore novità attuata dal d.lgs. n. 141 del 2024 concerne l'inserimento nell'art. 25-*sexiesdecies* d.lgs. n. 231 del 2001 dei reati previsti dal d.lgs. n. 504 n. 1995 (Testo Unico in materia di accise), quali:

- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui prodotti energetici (art. 40);
- Sottrazione all'accertamento o al pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati (art. 40-bis.2) e circostanze aggravanti (art. 40-ter.3);

- Vendita di tabacchi lavorati senza autorizzazione o acquisto da persone non autorizzate alla vendita (art. 40-quinquies.5);
 - Fabbricazione clandestina di alcole e bevande alcoliche (art. 41);
 - Associazione a scopo di fabbricazione clandestina di alcole e di bevande alcoliche (art. 42);
 - Sottrazione all'accertamento ed al pagamento dell'accisa sull'alcole e sulle bevande alcoliche (art. 43);
 - Alterazione di congegni, impronte e contrassegni (art. 46).
- ✓ Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25-septiesdecies):
- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
 - Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
 - Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
 - Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
 - Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
 - Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
 - Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
 - Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
 - Contraffazione di opere d'arte (art. 518-quaterdecies c.p.).
- ✓ Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25-duodevicies):
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
 - Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).
- ✓ Delitti contro gli animali (art. 25-undevicies):
- Uccisione di animali (art. 544-bis c.p.);
 - Maltrattamento di animali (art. 544-ter c.p.);
 - Spettacoli o manifestazioni vietate (art. 544-quater c.p.);
 - Divieto di combattimento tra animali (art. 544-quinquies c.p.);
 - Uccisione o danneggiamento di animali altrui (art. 638 c.p.).
- ✓ Responsabilità degli enti che operano nell'ambito della filiera degli olii vergini di oliva⁽³⁾ (art. 12 l. n. 9 del 2013):
- Adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari (art. 440 c.p.);

³ I reati presupposto riportati sono generatori di responsabilità amministrativa dell'ente solo se quest'ultimo opera "nell'ambito della filiera degli olii di oliva", cioè ex art. 12 l. n. 9 del 2013.

- Commercio di sostanze alimentari contraffatte o adulterate (art. 442 c.p.);
- Commercio di sostanze alimentari nocive (art. 444 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchio segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-*quater* c.p.).

✓ Reati transnazionali:

Reati puniti con pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, che vedano il coinvolgimento di un gruppo criminale organizzato e siano, anche alternativamente, commessi: in più di uno Stato anche solo in parte sostanziale di preparazione, pianificazione, direzione o controllo; in un solo Stato, ma da parte di gruppo criminale impegnato in più Stati; in un solo Stato, ma con effetti sostanziali anche in altro Stato (art. 3 della l. n. 146 del 2006 di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale):

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416-*bis* c.p.);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-*quater* del d.p.r. n. 43 del 1973);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 d.p.r. n. 309 del 1990);
- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12 del d.lgs. n. 286 del 1998);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-*bis* c.p.);
- Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

1.2 I reati commessi all'estero

L'articolo 4 del Decreto stabilisce che gli enti rispondano anche dei reati commessi all'estero, alla duplice condizione che essi abbiano la loro sede principale in Italia e che ricorrano i casi e le ulteriori condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del Codice penale affinché il cittadino e lo straniero possano essere puniti secondo la legge italiana per reati commessi in territorio estero.

La norma stabilisce, altresì, che la responsabilità degli enti sia perseguita a condizione che nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto.

La norma prevede, infine, che, nei casi in cui il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si proceda nei confronti dell'ente solo a condizione che detta richiesta sia formulata anche nei confronti dello stesso.

Le regole stabilite dall'articolo 4 e dalle norme richiamate del Codice penale riguardano, unicamente, reati commessi in toto all'estero ad opera di soggetti aventi i caratteri di cui all'articolo 5, comma 1, del Decreto Legislativo 231/2001 ed appartenenti ad enti con sede principale in Italia (peraltro, per buona parte delle fattispecie di reato comprese nella

Sezione III del Capo I del Decreto citato, la punibilità di tali soggetti e dell'ente dipenderebbe dalla richiesta del Ministro della giustizia).

In sintesi, dunque, i presupposti necessari per l'applicabilità dell'art. 4 citato e quindi per la punibilità dell'ente ai sensi del Decreto per reati presupposto commessi all'estero sono:

- il reato deve essere commesso all'estero dal soggetto funzionalmente legato all'ente;
- l'ente deve avere la sede principale in Italia;
- l'ente può rispondere nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 7, 8, 9 e 10 c.p.;
- se sussistono i casi e le condizioni indicate sub 3), l'ente risponde purché nei suoi confronti non proceda lo Stato del luogo in cui è stato commesso il fatto;
- nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro l'ente solo se la richiesta è formulata anche nei confronti di quest'ultimo;
- il reo al momento dell'esercizio dell'azione penale deve trovarsi nel territorio dello Stato e non deve essere stato estradato.

1.3 Esonero della responsabilità dell'Ente

L'art. 6 del d.lgs. n. 231/2001 prevede l'esonero della responsabilità per reati commessi da soggetti in posizione apicale ove l'Ente provi che, prima della commissione del fatto:

- l'organo dirigente abbia adottato ed efficacemente attuato **modelli di organizzazione, gestione e controllo idonei a prevenire la commissione dei reati della specie di quello verificatosi**;
- sia istituito un organismo dell'Ente (c.d. "**Organismo di Vigilanza**"), con poteri di autonoma iniziativa e con il compito di vigilare sul funzionamento dei modelli di organizzazione;
- il reato sia stato commesso **eludendo fraudolentemente i modelli esistenti**;
- non vi sia stata **omessa o insufficiente vigilanza** da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Nel caso di **reato realizzato da soggetto in posizione subordinata**, invece, l'art. 7 del Decreto subordina l'esclusione della responsabilità dell'Ente all'efficace attuazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a garantire, per il tipo di organizzazione e di attività svolta, lo svolgimento dell'attività stessa nel rispetto della legge ed a verificare ed eliminare tempestivamente situazioni di rischio.

Il Decreto prevede, inoltre, che in relazione all'estensione dei poteri delegati ed al rischio di commissione dei reati, i modelli di organizzazione debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- stabilire obblighi di informazione da parte di tutti i dipendenti della società e di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (clienti, fornitori, partner, collaboratori a diverso titolo), nei confronti dell'Organismo di Vigilanza sui principali fatti aziendali e in particolare sulle attività ritenute a rischio, garantendo la tutela del segnalante da atti di ritorsione o discriminatori e, più in generale, un uso puntuale e non abusivo degli strumenti di segnalazione, in applicazione della disciplina del *whistleblowing*;
- introdurre sistemi disciplinari idonei a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

2 La Fondazione CasaOz Ets

L'Associazione CasaOz ETS è nata a Torino nel 2005 da un gruppo di persone che hanno scelto di mettersi a disposizione delle famiglie in cui vi sia un bambino malato. Nel 2007 l'Associazione ha iniziato a operare in uno spazio dato in concessione dal Comune di Torino presso il Villaggio Olimpico. Nel 2010 CasaOz si è trasferita nella nuova sede di Corso Moncalieri 262, costruita col contributo di Enel Cuore e con la collaborazione di varie istituzioni, aziende, fondazioni e privati, su un terreno messo a disposizione dal Comune di Torino.

Il 20 maggio 2024 l'Associazione, al fine di consentire una gestione più funzionale dell'ente, è stata trasformata in Fondazione – Fondazione CasaOz Ets (di seguito "Fondazione" ovvero "FondazioneOz") – che è subentrata senza soluzione di continuità all'attività dell'Associazione.

La Fondazione, quindi, persegue senza scopo di lucro finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale individuate nella promozione della cittadinanza delle persone in tutte le fasi della vita ed esercita, in via prevalente, le seguenti attività, in conformità a quanto stabilito dall'art. 5 del Codice del Terzo Settore (d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modifiche):

- Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della l. 8 novembre 2000 n. 328 e sue successive modifiche, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla l. 5 febbraio 1992 n. 104 e alla l. 22 giugno 2016 n.112, e successive modificazioni;
- Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della l. 28 marzo 2003 n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- Ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- Organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica di volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- Organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- Formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- Alloggio sociale, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- Accoglienza umanitaria e integrazione sociale dei migranti;
- Agricoltura sociale ai sensi dell'art. 2 della l. n. 141 del 2015 s.m.i.;
- Beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla l. n. 166 del 2016, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni e servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- Promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco.

In generale, la Fondazione si prefigge di accompagnare i bambini, i ragazzi e i giovani che si trovano in condizioni di malattia, disabilità e svantaggio, le loro famiglie, e tutti coloro che stanno loro accanto, con un modello di accoglienza e di intervento socio-educativo denominato "quotidianità che cura" replicabile anche in altri contesti e spazi. Questo

obiettivo viene raggiunto attraverso la realizzazione di una varietà di attività che coinvolgono bambini e ragazzi in situazioni di fragilità sociale e che rendono la Fondazione un ambiente accogliente per tutti.

Per tutti i suddetti utenti la Fondazione rappresenta la “quotidianità che cura” costituita da attività libere e da attività strutturate unite insieme in una realtà capace di accrescere lo sviluppo delle relazioni ed il recupero di una normalità di vita.

In particolare, la Fondazione intende raggiungere i suoi obiettivi attraverso la costruzione di attività strutturali quali:

- accoglienza diurna per i bambini, i ragazzi ammalati o disabili e le loro famiglie;
- socializzazione fra le famiglie e fra i bambini anche attraverso gite, feste e brevi soggiorni;
- servizi di assistenza alle famiglie, quali ad esempio sostegno scolastico e di doposcuola, intrattenimento e assistenza ludico-educativa dei bambini malati e dei loro fratelli e sorelle anche attraverso il supporto di volontari;
- attività in varie discipline secondo il modello della terapia ricreativa con la finalità di offrire agli ospiti momenti di scoperta del proprio potenziale delle proprie abilità;
- servizi di orientamento nel disbrigo degli adempimenti burocratici connessi alla situazione di malattia;
- collegamento e sinergia con strutture sanitarie o associative già esistenti sul territorio al fine di cooperare al superamento della situazione di solitudine ingenerata dalla malattia e favorire l'accudimento del bambino malato e la comunicazione fra le famiglie e gli enti che hanno in carico il bambino;
- accoglienza residenziale all'interno degli appartamenti messi a disposizione delle famiglie che vengono da lontano per curare i propri figli;
- sostegno psicologico ai bambini ammalati e alle loro famiglie attraverso counseling, gruppi di mutuo aiuto, psicodramma;
- attività di orientamento, formazione e inserimento lavorativo rivolte a persone svantaggiate ed in particolare a giovani con disabilità in diversi ambiti e settori compatibili con le proprie finalità.

Inoltre, svolge attività per il perseguimento delle seguenti finalità:

- perseguire finalità di innovazione sociale e all'aggiornamento di operatori sociali e del mondo del Terzo settore sull'accompagnamento e sostegno nella malattia;
- partecipare a progetti europei ed iniziative transnazionali con l'obiettivo di innovare i propri servizi e realizzare servizi sempre più adeguati ai fabbisogni degli ospiti.

La Fondazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari, oppure associarsi con altre istituzioni e può anche farsi promotrice di iniziative di carattere cooperativistico che condividono gli scopi e le finalità indicate nello Statuto.

Può, inoltre, partecipare e/o costituire qualsiasi tipo di soggetto con o senza scopo di lucro, nei limiti di legge al fine di perseguire i propri fini.

La Fondazione, che può anche esercitare attività diverse da quelle di cui all'art. 6 del Codice del Terzo settore, a condizione che siano deliberate dal Consiglio di amministrazione e siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti predefiniti, può realizzare altresì attività di raccolta fondi.

3 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo: obiettivi e finalità

3.1 Approccio metodologico al Modello

Il presente Modello è stato costituito in linea con gli ultimi aggiornamenti del Decreto, con le linee guida e con le indicazioni emerse dalla giurisprudenza.

In particolare, prendendo le mosse dalle ultime linee guida rilasciate da Confindustria, si sono avute le seguenti modifiche legislative ⁽⁴⁾:

- d.lgs. 195 del 2021 (Attuazione della direttiva UE n. 1673 del 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2018 sulla lotta al riciclaggio mediante diritto penale), che è intervenuta a modificare i reati di cui agli artt. 648, 648-*bis*, 648-*ter* e 648-*ter*.1, richiamati dall'art. 25-*octies* del Decreto;
- d.lgs. n. 184 del 2021 (Attuazione della direttiva UE n. 713 del 2018 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio), il cui art. 3 ha introdotto l'art. 25-*octies*.1 del Decreto (delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti);
- l. n. 22 del 2022, (Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale), il cui art. 3 ha inserito gli artt. 25-*septiesdecies* (delitti contro il patrimonio culturale) e 25-*duodevicies* (riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici) del Decreto;
- d.lgs. n. 156 del 2022 (Disposizioni correttive e integrative del d.lgs. n. 75 del 2020 relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale), il cui art. 5 è intervenuto a modificare l'art. 25-*quingiesdecies* (reati tributari) del Decreto;
- d.lgs. n. 2 del 2023 (Misure urgenti per impianti di interesse strategico nazionale), il cui art. 5 ha modificato gli artt. 15 (commissario giudiziale) e 17 (riparazione delle conseguenze del reato) del Decreto;
- d.lgs. n. 19 del 2023 (Attuazione della Direttiva UE 2121 del 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, che modifica la Direttiva UE n. 1132 del 2017 per quanto riguarda le trasformazioni, le fusioni e le scissioni transfrontaliere), che ha modificato l'art. 25-*ter*, comma 1 (reati societari) del Decreto;
- d.lgs. n. 24 del 2023 (Attuazione della direttiva UE n. 1937 del 2019 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali) il cui art. 23 ha disposto l'abrogazione dell'art. 6, comma 2-*ter* e 2-*quater* dell'art. 6, nonché la modifica dell'art. 6, comma 2-*bis*, Decreto, prevedendo i canali di segnalazione interna (cd. *whistleblowing*);
- l. n. 103 del 2023, che ha convertito il d.l. n. 69 del 2023 (Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano), modificando l'art. 19 d.lgs. n. 231 del 2001 in tema di confisca;
- l. n. 137 del 2023 (conversione, con modificazioni, del d.l. n. 105 del 2023) che ha modificato l'art. 24 (indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frodi informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico) aggiungendo al novero dei reati l'art. 353 c.p. e l'art. 353-*bis* c.p., e 25-*octies* (ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio) del d.lgs. n. 231 del 2001, aggiungendo l'art. 512-*bis* c.p.;
- l. n. 6 del 2024 (Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-*duodecies*, 635 e 639 del codice penale);
- d.lgs. n. 31 del 2024, il cui art. 7 ha modificato l'art. 59, comma 1 (contestazione dell'illecito amministrativo), e l'art. 61, comma 1 (provvedimenti emessi nell'udienza preliminare) del Decreto;
- d.l. n. 19 del 2024 convertito, con modificazioni, dalla l. n. 56 del 2024 (modifica all'art. 512-*bis* c.p.);
- d.lgs. n. 87 del 2024 (modifiche al sistema sanzionatorio tributario);
- l. n. 90 del 2024 (disposizioni in materia di rafforzamento della cybersicurezza nazionale e dei reati informatici);

⁴ L'elenco che segue non ha pretesa di esaustività, ma, certamente, elenca le principali modifiche e addizioni, così dando prova dell'attenzione e della cura posta nella redazione e aggiornamento del modello.

- l. n. 112 del 2024 (conversione in legge, con modificazione, del d.l. n. 92 del 2024, recante misure urgenti in materia penitenziaria, di giustizia civile e penale e di personale del ministero della giustizia);
- l. n. 114/2024 (modifiche al codice penale, al codice di procedura penale, all'ordinamento giudiziario e al codice dell'ordinamento militare);
- d.lgs. n. 141 del 2024 (disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell'Unione e revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise e altre imposte indirette sulla produzione e sui consumi);
- l. n. 143 del 2024 (conversione in legge, con modificazioni, del d.l. n. 113 del 2024, recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi e interventi di carattere economico);
- l. n. 166 del 2024 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi derivanti da atti dell'Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano);
- l. n. 187 del 2024 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 ottobre 2024, n. 145, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri, di tutela e assistenza alle vittime di capolarato, di gestione dei flussi migratori e di protezione internazionale, nonché dei relativi procedimenti giurisdizionali);
- l. n. 80 del 2025, che ha convertito il d.l. n. 48 del 2025 (disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di tutela del personale in servizio, nonché di vittime dell'usura e di ordinamento penitenziario);
- d.lgs. n. 81 del 2025 (disposizioni integrative e correttive in materia di adempimenti tributari, concordato preventivo biennale, giustizia tributaria e sanzioni tributarie);
- l. n. 82 del 2025 (modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni per l'integrazione e armonizzazione della disciplina di reati contro gli animali);
- l. n. 132 del 2025 (disposizioni e deleghe al Governo in materia di intelligenza artificiale);
- l. n. 147 del 2025 (Conversione in legge, con modificazioni, del d.l. n. 116 del 2025, recante disposizioni urgenti per il contrasto alle attività illecite in materia di rifiuti, per la bonifica dell'area denominata Terra dei fuochi, nonché in materia di assistenza alla popolazione colpita da eventi calamitosi);
- d.lgs. n. 211 del 2025 (attuazione della direttiva 2024/1226/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 aprile 2024, relativa alla definizione dei reati e delle sanzioni per la violazione delle misure restrittive dell'Unione e che modifica la direttiva (UE) 2018/1673 che ha introdotto l'art. 25-*octies*.2 del d.lgs. 231 del 2001.

Il percorso per la realizzazione del Modello ha seguito le seguenti fasi:

- analisi delle attività svolte nelle diverse aree della Fondazione al fine di individuare i rischi insiti con riferimento alle fattispecie di reato richiamate dal Decreto (c.d. *"mappatura delle aree a rischio"*);
- valutazione dei presidi organizzativi e di controllo quali elementi mitigatori dei rischi di commissione dei reati identificati nella mappatura e descrizione dei piani d'azione volti al superamento o alla mitigazione delle criticità rilevate;
- valutazione del *"modello di governance"* con particolare riferimento al sistema delle deleghe e delle procure, al fine di individuare ambiti di miglioramento delle stesse e più in generale del modello organizzativo;
- predisposizione di suggerimenti di azioni di miglioramento del sistema di controllo interno nell'ottica del Decreto;
- identificazione e nomina di un c.d. *"Organismo di Vigilanza"* (di seguito anche *"OdV"*) dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo e deputato a vigilare sul funzionamento, sull'aggiornamento e sull'osservanza del Modello e dei suoi elementi costitutivi;
- adozione del Codice Etico e di comportamento;
- predisposizione di un sistema disciplinare interno volto a sanzionare le violazioni al Modello, al Codice Etico e di comportamento ed alle procedure interne;
- individuazione delle procedure idonee a regolamentare le attività sensibili individuate.

Il Modello, così definito, si pone come obiettivo principale quello di configurare un sistema strutturato e organico di procedure e attività di controllo, volto a prevenire, per quanto possibile, la commissione di condotte idonee a integrare i reati contemplati dal Decreto (c.d. reati-presupposto).

Costituisce, inoltre, un valido strumento di sensibilizzazione nei confronti di tutti i dipendenti della Fondazione di tutti gli altri soggetti alla stessa cointeressati (clienti, fornitori, *partner*, collaboratori a diverso titolo), affinché seguano, nell'espletamento delle proprie attività, comportamenti corretti e lineari, tali da prevenire il rischio di commissione dei reati-presupposto.

3.2 *Finalità del Modello*

In sintesi, il Modello si propone le seguenti finalità:

- prevenire e ragionevolmente limitare i possibili rischi connessi all'attività della Fondazione, con particolare riguardo alla riduzione di eventuali condotte illecite;
- determinare, in tutti coloro che operano in nome e per conto della Fondazione, nelle aree di attività a rischio, la consapevolezza di poter incorrere in un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale ed amministrativo, non solo nei propri confronti ma anche nei confronti della Fondazione;
- ribadire che la Fondazione non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto gli stessi, oltre a trasgredire le leggi vigenti, sono comunque contrari ai principi etici cui la Fondazione intende attenersi.

3.3 *Struttura del Modello*

Il Modello si compone delle seguenti parti:

- la **Parte Generale**, che descrive i contenuti e gli impatti del d.lgs. n. 231 del 2001, i principi base e gli obiettivi del Modello, le sue modalità di adozione, diffusione, aggiornamento e applicazione, gli elementi del Modello stesso, i principi contenuti nel Codice Etico e di comportamento, i compiti dell'Organismo di Vigilanza, nonché la previsione del Sistema disciplinare;
- la **Parte Speciale**, che descrive nel dettaglio, con riferimento ai singoli processi, le attività sensibili, la valutazione/costruzione/adeguamento del sistema dei controlli preventivi, nonché i protocolli specifici relativi alle attività sensibili.

3.4 *Destinatari del Modello*

Il Modello si applica:

- a coloro che svolgono, anche di fatto, funzioni di gestione, amministrazione, direzione o controllo nella Fondazione;
- ai Dipendenti della Fondazione, anche se all'estero per lo svolgimento delle attività;
- a tutti quei soggetti che collaborano con la Fondazione in forza di un rapporto di lavoro parasubordinato, quali prestatori di lavoro temporaneo, interinali, etc., ma anche a tutti coloro che svolgono la loro attività quali volontari;
- a coloro i quali, pur non appartenendo al personale della Fondazione, operano su mandato o per conto della stessa (a titolo esemplificativo i consulenti, etc.);
- a quei soggetti che agiscono nell'interesse della Fondazione in quanto legati alla stessa da rapporti giuridici contrattuali o da accordi di altra natura, quali, ad esempio, *partner* in *joint-venture* o soci per la realizzazione o l'acquisizione di un progetto.

Il Consiglio di Amministrazione si coordina con l'Organismo di Vigilanza al fine di stabilire le eventuali ulteriori categorie di destinatari del Modello, in relazione ai rapporti giuridici ed all'attività svolta dagli stessi nei confronti della Fondazione.

I soggetti ai quali il Modello si rivolge sono tenuti, pertanto, a rispettarne puntualmente tutte le disposizioni, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati con la Fondazione.

Il presente documento costituisce regolamento interno della Fondazione, vincolante per la medesima.

3.5 Approvazione, modifica e aggiornamento del Modello

I modelli organizzativi costituiscono, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del Decreto, atti di emanazione dell'organo dirigente della Fondazione e, pertanto l'approvazione del presente Modello costituisce prerogativa e responsabilità esclusiva di tale organo.

Il Modello deve sempre essere tempestivamente modificato o integrato, da parte del Consiglio di Amministrazione, anche su proposta dell'Organismo di Vigilanza e, comunque, sempre previa consultazione dell'OdV stesso quando:

- siano sopravvenuti cambiamenti significativi nel quadro normativo, nell'organizzazione o nell'attività della Fondazione;
- siano sopravvenute violazioni o elusioni delle prescrizioni in esso contenute, che ne abbiano dimostrato la non efficacia ai fini della prevenzione dei reati;
- in tutti gli altri casi in cui si renda necessaria o utile la modifica del Modello.

A tali fini, l'OdV riceve informazioni e segnalazioni in merito alle modifiche intervenute nel quadro organizzativo aziendale, nelle procedure e nelle modalità organizzative e gestionali della Fondazione.

In ogni caso, eventuali accadimenti che rendano necessaria la modifica o l'aggiornamento del Modello devono essere segnalati dall'Organismo di Vigilanza, in forma scritta, al CdA, affinché questi possa eseguire le delibere di sua competenza.

Il Consiglio di Amministrazione, pur con l'istituzione dell'OdV ai sensi del Decreto, mantiene invariate tutte le attribuzioni e le responsabilità previste dal Codice civile e dallo Statuto della Fondazione, alle quali oggi si aggiungono quelle relative all'adozione e all'efficace attuazione del Modello nonché al funzionamento dell'OdV stesso.

3.6 Attuazione del Modello

L'adozione del presente Modello costituisce il punto di partenza del processo di conduzione dinamica del Modello stesso.

Per la fase di attuazione del Modello, il Presidente e il Consiglio di Amministrazione della Fondazione, supportato dall'Organismo di Vigilanza, saranno responsabili, per i rispettivi ambiti di competenza, dell'implementazione dei vari elementi del Modello ivi comprese le procedure operative.

In ogni caso, la Fondazione intende ribadire che la corretta attuazione e il controllo sul rispetto delle disposizioni interne e, quindi, delle regole contenute nel presente Modello, costituiscono un obbligo e un dovere di tutto il personale e, in particolare, di ciascun responsabile di direzione/funzione/servizio o ufficio, e in generale di ciascun dipendente, collaboratore e anche volontario, cui è demandata, nell'ambito della propria competenza, la responsabilità primaria sul controllo delle attività, con particolare riguardo a quelle a rischio.

Si ricorda che il mancato rispetto del Modello costituisce, sia per i soggetti in posizione apicale (art. 6 del Decreto), sia per i soggetti sottoposti all'altrui direzione (art. 7 del Decreto) fonte di responsabilità disciplinare.

4 L'adozione del Modello nella Fondazione

La Fondazione adotta, per le finalità indicate nel d.lgs. n. 231 del 2001, un proprio Modello di organizzazione e di gestione, dopo aver individuato le attività che presentano un rischio di commissione dei reati e le misure più idonee a prevenirne la realizzazione.

Con riferimento all'attività di predisposizione del Modello, la Fondazione si attiene alle Linee Guida di Confindustria, al Codice Etico e di comportamento adottato ed ai principi e contenuti nel Modello della Fondazione, integrandone i

contenuti in base alle specifiche peculiarità relative alla natura, alla dimensione o al tipo di attività, alla struttura associativa, all'articolazione delle deleghe interne, che impongano o suggeriscano l'adozione di misure differenti al fine di perseguire più razionalmente ed efficacemente gli obiettivi indicati nel Modello, nella salvaguardia dei principi di fondo da esso espressi.

5 La Mappatura delle aree a rischio

L'art. 6, comma 2, lett. a), del Decreto dispone che il Modello deve prevedere un meccanismo volto a *"individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati"*.

L'individuazione degli ambiti in cui può sussistere il rischio di commissione dei reati implica una valutazione dettagliata di tutti i processi interni alla Fondazione, volta a verificare l'astratta configurabilità delle fattispecie di reato previste dal Decreto e l'idoneità degli elementi di controllo esistenti a prevenirne la realizzazione.

Da questa analisi scaturisce il paragrafo che segue, che costituisce la mappatura delle aree a rischio (di seguito denominato *"Mappatura delle aree a rischio"* o *"Mappatura"*), in relazione, ovviamente, al rischio di commissione di reati presupposto in seno alla Fondazione.

Tale analisi è volta ad assicurare il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- individuare le Direzioni/Funzioni della Fondazione che, in considerazione dei compiti e delle responsabilità attribuite, potrebbero essere coinvolte nelle attività "a rischio reato";
- specificare le fattispecie di reato ipotizzate;
- specificare le concrete modalità realizzative del reato astrattamente ipotizzato;
- individuare gli elementi di controllo posti a presidio dei rischi-reato individuati.

6 Reati rilevanti per la Fondazione

In considerazione della struttura e delle attività svolte dalla Fondazione, sono state individuate come rilevanti le seguenti aree di responsabilità amministrativa da reato:

- ✓ Indebita percezione di erogazioni, truffa in danno dello Stato o di un ente pubblico o per il conseguimento di erogazioni pubbliche e frode informatica in danno dello Stato o di un ente pubblico;
- ✓ Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- ✓ Peculato, indebita destinazione di denaro o cose mobili, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione;
- ✓ Reati societari;
- ✓ Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- ✓ Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
- ✓ Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti;
- ✓ Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria;
- ✓ Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare;
- ✓ Reati tributari.

Non sono state considerate rilevanti per la Fondazione:

- ✓ Delitti di criminalità organizzata;

- ✓ Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento;
- ✓ Delitti contro l'industria e il commercio;
- ✓ Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico;
- ✓ Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- ✓ Delitti contro la personalità individuale diversi dalla intermediazione illecita di manodopera e sfruttamento del lavoro;
- ✓ Abusi di mercato;
- ✓ Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- ✓ Razzismo e Xenofobia;
- ✓ Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati;
- ✓ Reati di contrabbando;
- ✓ Delitti contro il patrimonio culturale;
- ✓ Delitti contro gli animali;
- ✓ Reati Ambientali;
- ✓ Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici;
- ✓ Reati transnazionali;
- ✓ Responsabilità degli enti che operano nell'ambito della filiera degli olii vergini di oliva.

in quanto la Fondazione non svolge attività in cui gli stessi possano essere commessi, né appaiono configurabili, in caso di loro commissione, l'interesse o il vantaggio della stessa.

7 Il Sistema di direzione e controllo della Fondazione

La Fondazione adotta un assetto che vede la presenza dei seguenti organi: il Consiglio d'Indirizzo; il Consiglio di Amministrazione; il Presidente; l'Organo di Controllo e il Revisore Legale dei Conti.

Nello specifico, di seguito, si trattano i diversi attori presenti nel sistema organizzativo e di controllo adottato dalla Fondazione, specificandone i ruoli e le interrelazioni anche tramite il rinvio a specifici documenti.

➤ Consiglio d'Indirizzo

Il Consiglio di Indirizzo è composto di quattro membri, compreso il Presidente, che rimarranno in carica, a tempo indeterminato, fino a revoca o dimissioni, così come previsto dall'art. 7 dello Statuto della Fondazione.

L'organo ha le competenze stabilite nell'art. 7 dello Statuto e, in generale: nomina e revoca dei consiglieri di amministrazione e rilascio dei pareri preventivi, obbligatori e vincolanti in merito ad eventuali modifiche allo statuto della Fondazione, da deliberarsi dal Consiglio di amministrazione.

➤ Consiglio di Amministrazione (CdA)

Il Consiglio di amministrazione della Fondazione è composto da sei amministratori, compreso il Presidente. Tutti i poteri attribuiti al Consiglio di amministrazione sono formalizzati nell'art. 9 dello Statuto della Fondazione e consistono, in

generale, nella gestione ed amministrazione dei programmi ed obiettivi della Fondazione, nella redazione dei bilanci, approvazione di eventuali regolamenti interni, nomina dell'organo di controllo, nonché approvazione di eventuali modifiche dello statuto.

Tutti gli aspetti relativi alle modalità di nomina degli amministratori, dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, del funzionamento (convocazioni, deliberazioni, rappresentanza della società), nonché le modalità di remunerazione degli stessi, sono disciplinate all'interno dello Statuto della Fondazione, cui si rinvia.

➤ Presidente della Fondazione

I poteri del Presidente della Fondazione sono indicati nell'art. 8 dello Statuto ove sono altresì stabiliti gli aspetti relativi alla nomina, alla durata in carica, alla cessazione, alle dimissioni o alla revoca per giusta causa, cui si rimanda.

➤ Organo di Controllo e Revisione legale dei conti

L'Organo di Controllo della Fondazione è composto da 3 membri effettivi, compreso il Presidente, e 2 supplenti. Ai sensi dell'art. 12 dello Statuto l'Organo di Controllo è eletto dal Consiglio di amministrazione, che ne nomina il Presidente, e dura in carica tre esercizi, e precisamente fino all'approvazione del bilancio d'esercizio relativo al terzo esercizio di durata della carica, e i suoi componenti sono liberamente rieleggibili senza limite al numero di incarichi, fatte salve le limitazioni di legge.

L'incarico di componente dell'Organo di Controllo è incompatibile con qualsiasi altra carica all'interno degli organi della Fondazione.

I suoi compiti sono stabiliti nell'art. 12 dello Statuto, cui si rimanda, e possono essere in generale così riassunti: vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; esercitare il controllo sul bilancio sociale della Fondazione, attestando che esso sia redatto in conformità alle linee guida del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali; monitorare l'osservanza delle finalità della Fondazione e sorvegliare sulla coerenza dell'attività svolta nel corso dell'esercizio dalla Fondazione rispetto agli scopi statutari.

Per le convocazioni delle riunioni dell'Organo di Controllo, che può partecipare alle riunioni del Consiglio di amministrazione, e per la validità delle relative deliberazioni si applicano, ove compatibili, le norme previste dallo Statuto della Fondazione per le adunanze del Consiglio di amministrazione.

L'Organo di controllo può in ogni momento procedere, anche individualmente, agli atti di ispezione e controllo e può richiedere ai Consiglieri di Amministrazione notizie sull'andamento delle attività e delle operazioni della Fondazione.

L'Organo di Controllo esercita altresì funzioni di revisione legale dei conti quando, per due esercizi consecutivi (e così fino all'approvazione del bilancio del 2026), risultino superati i limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore. In tal caso, l'Organo di Controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Per gli aspetti attinenti la nomina e il funzionamento del Revisore Legale dei conti o della società di revisione legale e per tutto quanto non specificato in questo paragrafo, si rinvia a quanto definito nello Statuto della Fondazione all'art. 12.

7.1 *Responsabilità organizzative e poteri autorizzativi*

Come chiarito dalla Linee Guida, il Sistema organizzativo deve essere sufficientemente formalizzato e chiaro, soprattutto per quanto attiene all'attribuzione di responsabilità, alle linee di dipendenza gerarchica e alla descrizione dei compiti, con specifica previsione di principi di controllo, quali per esempio la contrapposizione di funzioni.

La struttura organizzativa della Fondazione è stata formalizzata in un organigramma che individua le linee di dipendenza gerarchica e i legami funzionali tra le diverse posizioni di cui si compone la struttura stessa. In particolare, l'organigramma della Fondazione individua 4 direzioni:

- Sviluppo Progetti;
- Comunicazione e Raccolta Fondi;

- Progettazione, erogazione, servizi educativi e risorse umane;
- Organizzazione, sistemi informativi, amministrazione e controllo di gestione.

Con riferimento al sistema autorizzativo, le Linee Guida di Confindustria richiedono che i poteri autorizzativi e di firma vengano assegnati in coerenza alle responsabilità organizzative e gestionali definite, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese, specialmente nelle aree considerate a rischio di reato, come previsto dalle deleghe e procure conferite.

Inoltre, per quanto di rilevanza ai fini del Decreto, la Fondazione provvede a:

- aggiornare l'articolazione dei poteri ed il sistema delle deleghe a seguito di modifiche e/o integrazioni delle stesse;
- istituire un flusso informativo formalizzato verso tutte le funzioni, al fine di garantire la tempestiva comunicazione dei poteri e dei relativi cambiamenti;
- supportare l'Organismo di Vigilanza nell'effettuare una verifica periodica del rispetto dei poteri di firma.

7.1.1. Il sistema di deleghe e procure

Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione è l'organo preposto a conferire ed approvare formalmente le deleghe ed i poteri di firma.

Attualmente tale sistema di deleghe e procure prevede poteri di rappresentanza, gestionali e di spesa in capo al Presidente, al Vicepresidente e ai Consiglieri della Fondazione.

A tali soggetti, pertanto, mediante lo strumento della delega di funzione o della procura sono stati conferiti poteri gestionali e di spesa coerenti con le responsabilità organizzative agli stessi assegnati, assicurando una gestione funzionale degli aspetti tecnici richiesti dalle normative di riferimento, nonché la gestione delle eventuali emergenze che dovessero verificarsi.

7.1.2. Principi di controllo e procedure organizzative

La Fondazione, già dotata di specifiche procedure volte a regolamentare i sistemi della salute e sicurezza dei lavoratori, si è altresì dotata di n. 3 procedure che si allegano al presente Modello e di cui fanno parte integrante: la gestione dei finanziamenti pubblici e dei rapporti con la Pubblica Amministrazione (all. 1); la gestione amministrativa, finanza e fiscale (all. 2); la gestione delle risorse umane (all. 3).

Come chiarito dalle Linee Guida di Confindustria, le procedure devono assicurare il rispetto dei seguenti principi:

- ▶ ***“ogni operazione o transazione deve essere: verificabile, documentata, coerente e congrua”.***

Con tale principio la Fondazione intende assicurarsi che, specialmente nelle attività risultate a rischio, sussista un adeguato supporto documentale (c.d. *“tracciabilità”*) su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli. A tal fine, è opportuno che per ogni operazione si possa facilmente individuare chi ha autorizzato l'operazione, chi l'abbia materialmente effettuata, chi abbia provveduto alla sua registrazione e chi abbia effettuato un controllo sulla stessa. La tracciabilità delle operazioni può essere assicurata anche tramite l'utilizzo di sistemi informatici in grado di gestire l'operazione, consentendo il rispetto dei requisiti sopra descritti.

- ▶ ***“nessuno può gestire in totale autonomia un intero processo”.***

Il sistema di controllo deve verificare se sussistano nella Fondazione processi che vengano gestiti da un solo soggetto e, provvedere, in tal caso, a porre in essere le necessarie modifiche in modo tale da assicurare il c.d. principio di *“separazione dei ruoli”*. Tale requisito può essere garantito provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le varie fasi di cui si compone il processo e, in particolare, quella dell'autorizzazione, della contabilizzazione, dell'esecuzione e del controllo.

Inoltre, al fine di garantire il principio di separazione dei ruoli, è opportuno che i poteri autorizzativi e di firma siano correttamente definiti, assegnati e comunicati in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri illimitati.

► **“i controlli effettuati devono essere documentati”.**

Le procedure con cui vengono effettuati i controlli devono garantire la possibilità di ripercorrere le attività di controllo effettuate, in modo tale da consentire la valutazione circa la coerenza delle metodologie adottate (*self assessment*, *indagini a campione*, etc.), e la correttezza dei risultati emersi (es.: *report* degli *audit*).

Inoltre, la Fondazione stabilisce che devono essere assicurati in tutte le attività a rischio emerse dalla Mappatura, nonché in tutti i processi, i seguenti principi di controllo:

- garantire integrità ed etica nello svolgimento dell'attività, tramite la previsione di opportune regole di comportamento volte a disciplinare ogni specifica attività considerata a rischio;
- definire formalmente i compiti, le responsabilità di ciascuna funzione coinvolta nelle attività a rischio;
- attribuire le responsabilità decisionali in modo commisurato al grado di responsabilità e autorità conferito;
- definire, assegnare e comunicare correttamente i poteri autorizzativi e di firma, prevedendo, quando richiesto, una puntuale indicazione delle soglie di approvazione delle spese, quando richiesto, in modo tale che a nessun soggetto siano attribuiti poteri discrezionali illimitati;
- garantire il principio di separazione dei ruoli nella gestione dei processi, provvedendo ad assegnare a soggetti diversi le fasi cruciali di cui si compone il processo e, in particolare, quella dell'autorizzazione, dell'esecuzione e del controllo;
- regolamentare l'attività a rischio, prevedendo gli opportuni punti di controllo (verifiche, riconciliazioni, quadrature, meccanismi informativi, etc.);
- assicurare la verificabilità, la documentabilità, la coerenza e la congruità di ogni operazione o transazione. A tal fine, deve essere garantita la tracciabilità dell'attività attraverso un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli. È opportuno, dunque, che per ogni operazione si possa facilmente individuare chi abbia autorizzato l'operazione, chi l'abbia materialmente effettuata, chi abbia provveduto alla sua registrazione e chi abbia effettuato un controllo sulla stessa. La tracciabilità delle operazioni è assicurata con un livello maggiore di certezza dall'utilizzo di sistemi informatici in grado di gestire l'operazione consentendo il rispetto dei requisiti sopra descritti;
- assicurare la documentabilità dei controlli effettuati. A tal fine le procedure con cui vengono attuati i controlli devono garantire la possibilità di ripercorrere le attività di controllo effettuate, in modo tale da consentire la valutazione circa la coerenza delle metodologie adottate e la correttezza dei risultati emersi;
- garantire la presenza di appositi meccanismi di *reporting* che consentano la sistematica rendicontazione da parte del personale che svolge l'attività considerata a rischio (*report* scritti, relazioni, etc.);
- garantire l'affidabilità del *reporting* finanziario al vertice della Fondazione;
- garantire la presenza di appositi canali di comunicazione con l'Organismo di Vigilanza, il quale può richiedere informazioni e/o incontri con i singoli responsabili di funzione e con il personale dedicato allo svolgimento delle attività rilevate come sensibili ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001;
- prevedere momenti di controllo e monitoraggio sulla correttezza dell'attività svolta dalle singole funzioni nell'ambito del processo considerato (rispetto delle regole, corretto utilizzo dei poteri di firma e di spesa, etc.).

7.1.3. Sistema di Gestione ambiente salute e sicurezza

Il Sistema di Gestione ambiente salute e sicurezza, fornisce all'organizzazione gli elementi per un efficace controllo dei rischi e per un miglioramento continuo delle prestazioni. Costituisce la base per la crescita della cultura e il coinvolgimento di tutte le parti interessate.

7.2 *Il Sistema di gestione delle risorse finanziarie*

L'art. 6, comma 2, lett. c) del Decreto dispone che i modelli devono prevedere *“modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione dei reati”*.

Le Linee Guida di Confindustria raccomandano l'adozione di meccanismi di procedimentalizzazione delle decisioni che, rendendo documentate e verificabili le varie fasi del processo decisionale, impediscano la gestione impropria delle risorse finanziarie dell'ente.

Sempre sulla base dei principi indicati nelle suddette Linee Guida, il sistema di controllo relativo ai processi amministrativi e, in particolare, al processo di gestione delle risorse finanziarie si basa sulla segregazione dei ruoli nelle fasi chiave del processo, segregazione che è adeguatamente formalizzata e per la quale è prevista una buona tracciabilità degli atti e dei livelli autorizzativi da associarsi alle operazioni.

In particolare, gli elementi specifici di controllo sono così di seguito rappresentati:

- con riferimento alle operazioni bancarie e finanziarie la Fondazione si avvale solo di intermediari finanziari e bancari sottoposti ad una regolamentazione di trasparenza e di correttezza, conforme alla disciplina dell'Unione Europea;
- la gestione dei rapporti con gli Istituti di Credito è effettuata esclusivamente da soggetti autorizzati dalla Fondazione, dotati di adeguati poteri formalizzati;
- sono stabiliti dei limiti all'autonomo impiego delle risorse finanziarie, mediante la definizione di soglie quantitative di spesa, coerenti con le competenze gestionali e le responsabilità organizzative della Fondazione;
- la gestione dei flussi finanziari è effettuata in maniera tale che vi sia segregazione delle funzioni tra chi impegna la Fondazione nei confronti di terzi e chi autorizza o dispone il pagamento di somme dovute in base agli impegni assunti;
- le operazioni che comportano l'utilizzo o l'impiego di risorse economiche hanno sempre una causale espressa, sono motivate dal soggetto richiedente e sono documentate e registrate, in conformità ai principi di correttezza professionale e contabile;
- le operazioni relative alla gestione della piccola cassa sono adeguatamente registrate. Tali operazioni sono adeguatamente giustificate e riconciliate mensilmente dal personale amministrativo e di segreteria;
- la Fondazione vieta i flussi sia in entrata che in uscita tramite denaro contante, salvo che per tipologie minime di spesa (piccola cassa);
- i pagamenti a terzi sono effettuati mediante circuiti bancari e con mezzi che garantiscano evidenza che il beneficiario del pagamento sia effettivamente il soggetto terzo contraente con la Fondazione;
- gli incassi e i pagamenti della Fondazione sono sempre tracciabili e documentabili;
- i pagamenti possano essere eseguiti solo se in linea con i termini contrattuali e solo dopo che il servizio è stato reso alla Fondazione (salvo anticipi contrattualizzati);
- le spese sostenute tramite carte di credito aziendale sono periodicamente riviste dal personale della Amministrazione, attraverso l'analisi dei *report* dei movimenti sostenuti nel periodo di riferimento sulla base dei giustificativi di spesa.

8 *Il Codice Etico e di comportamento*

La Fondazione ha adottato il Codice Etico e di comportamento, il cui fine ultimo consiste nella indicazione delle regole di comportamento e dei valori etico-sociali di cui debbono essere permeati il comportamento della Fondazione stessa e dei destinatari del Codice in generale.

Il Modello presuppone il rispetto di quanto previsto nel Codice Etico e di comportamento, formando con esso un *corpus* di norme interne finalizzate alla diffusione di una cultura improntata all'etica ed alla trasparenza.

Il Codice Etico e di comportamento della Fondazione, in tutte le sue future riformulazioni, si intende qui integralmente richiamato e costituisce il fondamento essenziale del Modello, le cui disposizioni si integrano con quanto in esso previsto.

Nel caso in cui una delle disposizioni del Codice dovesse entrare in conflitto con disposizioni previste nei regolamenti interni o nelle procedure, prevarrà quanto stabilito dal Codice.

L'inosservanza dei principi e delle regole di condotta contenute nel Codice comporta l'applicazione delle misure sanzionatorie contenute nel Sistema Disciplinare previsto dal Modello.

9 Il Sistema Disciplinare

Le violazioni delle regole di comportamento dettate nel presente Modello costituiscono illeciti disciplinari sia per i soggetti che esercitano la direzione (art. 5 comma 1, lett. a) del Decreto) sia rispetto alle persone sottoposte alla direzione (art 5, comma 1 lett. b) del Decreto).

Infatti, l'effettiva operatività del Modello deve essere garantita da un adeguato Sistema Disciplinare che sanzioni il mancato rispetto e la violazione delle norme contenute nel Modello stesso e dei suoi elementi costitutivi. Simili violazioni devono essere sanzionate in via disciplinare, a prescindere dall'eventuale instaurazione di un giudizio penale, in quanto configurano violazione dei doveri di diligenza e fedeltà del lavoratore e nei casi più gravi, lesione del rapporto di fiducia instaurato con il dipendente.

Il Modello costituisce un insieme di regole alle quali tutti i Destinatari dello stesso sono tenuti ad attenersi, in materia di norme comportamentali e di sanzioni: ogni sua violazione, pertanto, comporta l'applicazione del procedimento disciplinare e delle relative sanzioni. Tutto il personale dipendente di ogni ordine e grado e legato alla Fondazione da qualsiasi contratto di lavoro (*full time* o *part time*), con o senza vincolo di subordinazione (anche di natura parasubordinata), nonché i volontari, è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel Modello.

Come anche chiarito dalla Linee Guida di Confindustria, la previsione di un sistema disciplinare e di meccanismi sanzionatori, deve essere differenziato in ragione delle varie tipologie di rapporti di lavoro esistenti (dipendenti, dirigenti, amministratori, collaboratori esterni) e, in caso di rapporto di lavoro subordinato, rispettare le procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori (l. n. 300 del 1970), la legislazione speciale ed il principio di tipicità delle violazioni relativamente alle c.d. sanzioni manutentive del rapporto.

Requisito fondamentale delle sanzioni è la loro proporzionalità rispetto alla violazione rilevata, proporzionalità che dovrà essere valutata in ossequio a due criteri:

- la gravità della violazione;
- la tipologia di rapporto di lavoro instaurato con il prestatore (subordinato, parasubordinato, etc.), tenuto conto della specifica disciplina sussistente sul piano legislativo e contrattuale.

L'OdV, qualora rilevi nel corso delle sue attività di verifica e controllo una possibile violazione del Modello, darà notizia di ciò al Consiglio di Amministrazione per le relative determinazioni.

9.1 Lavoratori dipendenti non dirigenti

Le violazioni delle regole di comportamento dettate nel presente Modello costituiscono illeciti disciplinari.

Pertanto, la tipologia di sanzioni irrogabili è quella prevista dalla competente contrattazione collettiva (CCNL), tenuto conto della particolare delicatezza del sistema e della gravità delle violazioni del Modello. Il tipo e l'entità delle sanzioni sopra richiamate, saranno applicate, in relazione:

- all'intenzionalità del comportamento o grado di negligenza, imprudenza o imperizia, con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- al comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti consentiti dalla legge;
- alle mansioni del lavoratore;
- alla posizione funzionale delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- alle altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Sul piano procedurale, si applica l'art. 7 l. n. 300 del 1970 (Statuto dei lavoratori).

L'accertamento dell'effettiva responsabilità derivante dalla violazione del Modello e l'irrogazione della relativa sanzione avranno luogo nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, delle norme della contrattazione collettiva applicabile, delle procedure interne, delle disposizioni in materia di *privacy* e nella piena osservanza dei diritti fondamentali della dignità e della reputazione dei soggetti coinvolti.

Accertamento delle infrazioni, procedimenti disciplinari e irrogazione delle sanzioni sono di competenza del Consiglio di Amministrazione.

9.2 *Lavoratori dipendenti dirigenti*

Il rispetto da parte dei dirigenti della Fondazione delle disposizioni e delle procedure organizzative previste dal Modello, così come l'adempimento dell'obbligo di far rispettare quanto previsto dal Modello stesso, costituiscono elementi fondamentali del rapporto sussistente tra essi e la Fondazione stessa.

In caso di violazione, da parte dei dirigenti, delle procedure interne previste dal presente Modello o di adozione, nell'espletamento di attività nelle aree a rischio, di un comportamento intenzionalmente non conforme alle prescrizioni del Modello stesso, oppure ancora qualora sia provato che un dirigente abbia consentito a dipendenti a lui gerarchicamente subordinati di porre in essere condotte costituenti violazione del Modello e dei protocolli, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee, in ragione della gravità della condotta del dirigente e in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento.

La gestione dei procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni stesse restano di competenza del Consiglio di Organizzazione.

9.3 *Misure nei confronti degli Amministratori e del Revisore*

Il Consiglio di Amministrazione è competente per la valutazione dell'infrazione e per l'assunzione dei provvedimenti più idonei nei confronti del o degli amministratori che hanno commesso le infrazioni. In tale valutazione, il Consiglio di Amministrazione delibera a maggioranza assoluta dei presenti, escluso l'amministratore o gli amministratori che hanno commesso le infrazioni.

Il Consiglio di Amministrazione è competente, in ossequio alle disposizioni di legge applicabili, per la convocazione, se considerato necessario, dell'Assemblea dei Soci. La convocazione dell'Assemblea dei Soci è obbligatoria per le deliberazioni di eventuale revoca dall'incarico o di azione di responsabilità nei confronti degli amministratori.

In caso di violazione accertata delle prescrizioni del Modello da parte di un componente del Revisore, il Consiglio di Amministrazione, sentito l'Organismo di Vigilanza, propone all'Assemblea, ove ne ricorrano i presupposti, l'adozione dei provvedimenti di competenza e provvederà agli ulteriori incumbenti previsti dalla legge.

9.4 *Misure nei confronti di consulenti e fornitori*

Ogni violazione da parte dei consulenti o dei fornitori delle regole di cui al Decreto e contenute anche nel Codice Etico e di comportamento agli stessi applicabili o di commissione dei reati nello svolgimento della loro attività potrà essere

oggetto di valutazione secondo quanto previsto nella normativa vigente e nelle specifiche clausole contrattuali inserite nei relativi contratti.

Resta salva l'eventuale richiesta di risarcimento qualora da tale comportamento derivino danni concreti alla Fondazione (come nel caso di applicazione alla stessa da parte del Giudice delle misure previste dal Decreto).

9.5 Misure nei confronti dei destinatari delle segnalazioni ("whistleblowing")

La Fondazione, in caso di violazione delle disposizioni normative in materia di *whistleblowing* al fine di tutelare l'identità del segnalante e lo stesso da eventuali atti di ritorsione o discriminazione, potrà applicare in relazione al destinatario della segnalazione le seguenti sanzioni:

- **Organismo di Vigilanza**

In caso di violazione del presente Modello o di violazione della riservatezza dell'identità del segnalante da parte di uno o più membri dell'OdV, gli altri membri dell'Organismo informeranno immediatamente il Consiglio di Amministrazione. Il CdA, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderà gli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la revoca dell'incarico ai membri dell'OdV che hanno posto in essere la violazione e la conseguente nomina di nuovi membri in sostituzione degli stessi ovvero la revoca dell'incarico all'intero organo e la conseguente nomina di un nuovo OdV.

- **qualsiasi altro soggetto nella sua qualità di destinatario delle segnalazioni**

In caso di violazione del presente Modello o di violazione della riservatezza dell'identità del segnalante da parte di qualsiasi altro soggetto nella sua qualità di destinatario delle segnalazioni, verrà informato immediatamente il Consiglio di Amministrazione. Esso, previa contestazione della violazione e concessione degli adeguati strumenti di difesa, prenderà gli opportuni provvedimenti in considerazione delle violazioni e della condotta posta in essere oltre ad eventuali ulteriori previsioni di legge.

10 L'Organismo di Vigilanza

10.1 Funzione

La Fondazione istituisce, in ottemperanza al Decreto, un Organismo di Vigilanza, autonomo, indipendente e competente in materia di controllo dei rischi connessi alla specifica attività svolta dalla Fondazione stessa ed ai relativi profili giuridici.

L'Organismo di Vigilanza ha il compito di sorvegliare costantemente:

- sull'osservanza del Modello da parte dei destinatari, come individuati nel paragrafo precedente;
- sull'effettiva efficacia del Modello nel prevenire la commissione dei reati di cui al Decreto;
- sull'attuazione delle prescrizioni del Modello nell'ambito dello svolgimento delle attività della Fondazione;
- sull'aggiornamento del Modello, nel caso in cui si riscontri la necessità di adeguare lo stesso a causa di cambiamenti sopravvenuti alla struttura ed all'organizzazione aziendale, alle attività svolte dalla Fondazione o al quadro normativo di riferimento.

10.2 Requisiti e composizione dell'Organismo di Vigilanza

Ogni membro dell'Organismo di Vigilanza deve essere selezionato esclusivamente in base a requisiti di:

- ✓ **AUTONOMIA E INDIPENDENZA**: l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, così come dei suoi membri, costituiscono elementi chiave per l'efficacia dell'attività di controllo.

I concetti di autonomia e indipendenza non hanno una definizione valida in senso assoluto, ma devono essere declinati ed inquadrati nel complesso operativo in cui sono da applicare. Dal momento che l'Organismo di Vigilanza ha compiti di verifica del rispetto, nella operatività aziendale, dei protocolli applicati, la posizione dello stesso nell'ambito dell'ente deve garantire la sua autonomia da ogni forma d'interferenza e di condizionamento da parte

di qualunque componente dell'ente ed in particolare dei vertici operativi, soprattutto considerando che la funzione esercitata si esprime, anche, nella vigilanza in merito all'attività degli organi apicali. Pertanto, l'Organismo di Vigilanza è inserito nella struttura organizzativa della Fondazione in una posizione gerarchica la più elevata possibile e risponde, nello svolgimento di questa sua funzione, soltanto al Consiglio di amministrazione.

Inoltre, per maggiormente garantire l'autonomia dell'Organismo di Vigilanza, il Consiglio di amministrazione mette a disposizione dello stesso risorse aziendali, di numero e competenze proporzionati ai compiti affidatigli, e approva nel contesto di formazione del budget aziendale una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV, della quale quest'ultimo può disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (ad es. consulenze specialistiche, trasferte, etc.).

L'autonomia e l'indipendenza del singolo membro dell'Organismo di Vigilanza vanno determinate in base alla funzione svolta ed ai compiti allo stesso attribuiti, individuando da chi e da che cosa questi deve essere autonomo ed indipendente per poter svolgere tali compiti. Conseguentemente, ciascun membro non deve rivestire ruoli decisionali, operativi e gestionali tali da compromettere l'autonomia e l'indipendenza dell'intero OdV. In ogni caso, i requisiti di autonomia e indipendenza presuppongono che i membri non si trovino in una posizione, neppure potenziale, di conflitto d'interessi personale con la Fondazione.

Inoltre, i membri dell'Organismo di Vigilanza non devono:

- essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di Fondazione;
- trovarsi in qualsiasi altra situazione di palese o potenziale situazione di conflitto di interessi.

- ✓ **PROFESSIONALITÀ**: l'Organismo di Vigilanza deve possedere, al suo interno, competenze tecnico- professionali adeguate alle funzioni che è chiamato a svolgere. Pertanto, è necessario che in seno all'OdV siano presenti soggetti con professionalità adeguate in materia economica, legale e di analisi, controllo e gestione dei rischi aziendali. In particolare, l'Organismo di Vigilanza deve possedere le capacità tecniche specialistiche necessarie al fine di svolgere attività di controllo e consulenziale.

Al fine di assicurare le professionalità utili o necessarie per l'attività dell'Organismo di Vigilanza, e di garantire la professionalità dell'Organismo (oltre che, come già evidenziato, la sua autonomia), è attribuito all'Organismo di Vigilanza uno specifico *budget* di spesa a disposizione, finalizzato alla possibilità di acquisire all'esterno dell'ente, quando necessario, competenze integrative alle proprie. L'Organismo di Vigilanza può così, anche avvalendosi di professionisti esterni, dotarsi di risorse competenti ad es. in materia giuridica, di organizzazione aziendale, contabilità, controlli interni, finanza e sicurezza sui luoghi di lavoro, etc.;

- ✓ **CONTINUITÀ D'AZIONE**: l'Organismo di Vigilanza svolge in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza sul Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine.

La continuità di azione non deve essere intesa come "incessante operatività", dal momento che tale interpretazione imporrebbe necessariamente un Organismo di Vigilanza composto esclusivamente da membri interni all'ente, quando invece tale circostanza determinerebbe una diminuzione della indispensabile autonomia che deve caratterizzare l'Organismo stesso; la continuità di azione, invece, deve essere intesa come monitoraggio e analisi del sistema dei controlli preventivi dell'ente, verifica dell'intercettazione di anomalie e segnalazioni in caso di necessità di miglioramento/modifica.

L'Organismo di Vigilanza è composto, nel rispetto dei criteri di cui sopra, in forma collegiale da un numero di membri minimo di due, di cui almeno uno non appartenente al personale della Fondazione; uno dei membri è nominato Presidente e, in caso di organo duale, il Presidente deve essere esterno alla Fondazione.

10.3 *Requisiti di eleggibilità*

A tutti i membri dell'Organismo di Vigilanza è richiesto preventivamente di non trovarsi in alcuna delle condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità di seguito riportate:

- essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte ai sensi del d.lgs. n. 159 del 2011 («Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136»);
- essere condannati, anche con sentenza non ancora definitiva o emessa ex art. 444 ss. c.p.p., anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione per uno o più illeciti tra quelli tassativamente previsti dal d.lgs. n. 231 del 2001;
- essere interdetti, inabilitati, falliti o essere stati condannati, anche con sentenza non definitiva, ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, da pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

Non potranno altresì essere nominati componenti dell'OdV coloro i quali abbiano ricoperto il ruolo di componente dell'OdV in una società in precedenza ritenuta responsabile di un reato rilevante ai fini 231, nell'ipotesi in cui sia stata eccepita omessa o insufficiente vigilanza da parte dello stesso OdV.

Il verificarsi anche di una sola delle suddette condizioni comporta l'ineleggibilità alla carica di membro dell'OdV e, in caso di elezione, comporta la revoca dell'incarico attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione. In tale ultimo caso, il CdA provvederà altresì alla sostituzione del membro dell'Organismo che è stato revocato.

10.4 *Nomina, revoca, sostituzione, decadenza e recesso*

Il Consiglio di Amministrazione apicale nomina l'Organismo di Vigilanza, motivando il provvedimento riguardante la scelta di ciascun componente, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti di cui ai paragrafi che precedono, fondando tale decisione non soltanto sui *curricula* ma anche sulle dichiarazioni ufficiali e specifiche raccolte direttamente dai candidati.

Dopo l'accettazione formale dei soggetti nominati, la nomina è comunicata a tutti i livelli della Fondazione, tramite comunicazione interna.

L'OdV rimane in carica per un massimo di 3 anni, in conformità alle decisioni del Consiglio di Amministrazione all'atto della nomina.

La revoca dall'incarico di membro dell'OdV può avvenire solo attraverso delibera del Consiglio di Amministrazione per uno dei seguenti motivi:

- la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti;
- un grave inadempimento agli obblighi inerenti all'incarico affidato;
- la mancanza di buona fede e di diligenza nell'esercizio del proprio incarico;
- la mancata collaborazione con gli altri membri dell'OdV;
- l'assenza ingiustificata a più di due adunanze dell'OdV.

È fatto obbligo per ciascun membro dell'OdV di comunicare al Consiglio di Amministrazione, tramite il Presidente dell'OdV stesso, la perdita dei requisiti di cui ai paragrafi precedenti.

Il Consiglio di Amministrazione revoca la nomina del membro dell'OdV non più idoneo e, dopo adeguata motivazione, provvede alla sua immediata sostituzione.

Costituisce causa di decadenza dall'incarico, prima della scadenza del termine previsto, la sopravvenuta incapacità o impossibilità ad esercitare l'incarico per qualsiasi motivo, compresa l'applicazione di una misura cautelare personale o di una pena detentiva.

Ciascun componente dell'OdV può recedere in qualsiasi istante dall'incarico, con le modalità che verranno stabilite nel regolamento dell'Organismo stesso.

In caso di decadenza o recesso in capo ad uno dei componenti dell'OdV, il Consiglio di Amministrazione provvede tempestivamente alla sostituzione del componente divenuto inidoneo.

10.5 Attività e poteri

L'Organismo di Vigilanza si riunisce almeno una volta all'anno ed ogni qualvolta uno dei membri ne abbia chiesto la convocazione al Presidente, giustificando l'opportunità della convocazione. Inoltre, può delegare specifiche funzioni al Presidente. Ogni riunione dell'OdV è verbalizzata.

Per l'espletamento dei compiti assegnati, l'Organismo di Vigilanza è investito di tutti i poteri di iniziativa e controllo su ogni attività aziendale e livello del personale, e riporta esclusivamente al Consiglio di Amministrazione, cui riferisce tramite il proprio Presidente.

I compiti e le attribuzioni dell'OdV e dei suoi membri non possono essere sindacati da alcun altro organismo o struttura aziendale, fermo restando che il Consiglio di Amministrazione può verificare la coerenza tra l'attività in concreto svolta dall'Organismo e il mandato allo stesso assegnato. Inoltre, l'OdV, salvo prevalenti disposizioni di legge, ha libero accesso – senza necessità di alcun consenso preventivo – presso tutte le Funzioni e Organi della Fondazione, onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

L'Organismo di Vigilanza svolge le proprie funzioni coordinandosi con gli altri Organi o Funzioni di controllo esistenti nella Fondazione. Inoltre, l'OdV si coordina con il Consiglio di Amministrazione per tutti gli aspetti relativi all'implementazione delle procedure operative di attuazione del Modello. L'OdV può inoltre avvalersi dell'ausilio e del supporto del personale dipendente e di consulenti esterni, in particolare per problematiche che richiedano l'ausilio di competenze specialistiche.

L'Organismo di Vigilanza organizza la propria attività sulla base di un piano di azione annuale, mediante il quale sono programmate le iniziative da intraprendere volte alla valutazione della efficacia ed effettività del Modello nonché dell'aggiornamento dello stesso. Tale piano è presentato al Consiglio di amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza determina il proprio *budget* annuale e lo sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

L'Organismo di Vigilanza, nel vigilare sull'effettiva attuazione del Modello, è dotato di poteri e doveri che esercita nel rispetto delle norme di legge e dei diritti individuali dei lavoratori e dei soggetti interessati, così articolati:

- svolgere o provvedere a far svolgere, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, attività ispettive periodiche;
- accedere a tutte le informazioni riguardanti le attività sensibili della Fondazione;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a tutto il personale dipendente della Fondazione e, laddove necessario, al Presidente, agli Amministratori, al Revisore legale dei conti;
- chiedere informazioni o l'esibizione di documenti in merito alle attività sensibili a Consulenti, Partner della Fondazione e in genere a tutti i soggetti destinatari del Modello;
- verificare i principali atti della Fondazione e contratti conclusi dalla medesima in relazione alle attività sensibili e alla conformità degli stessi alle disposizioni del Modello;
- proporre all'Organo o alla Funzione titolare del potere disciplinare l'adozione delle necessarie sanzioni;
- nel caso di segnalazioni relative a violazioni del Modello o alla commissione di reati di cui al Decreto, svolgere adeguate verifiche;
- verificare periodicamente l'efficacia, l'effettività e l'aggiornamento del Modello e, ove necessario, proporre eventuali modifiche e aggiornamenti;

- definire, in accordo con *la Direzione Risorse Umane*, i programmi di formazione del personale nell'ambito delle tematiche sul d.lgs. n. 231 del 2001;
- redigere, con cadenza minima annuale, una relazione scritta al Consiglio di Amministrazione, con i contenuti minimi indicati nel successivo paragrafo;
- nel caso di accadimento di fatti gravi ed urgenti, rilevati nello svolgimento delle proprie attività, informare immediatamente il Consiglio di Amministrazione;
- coordinarsi con il Consiglio di Amministrazione al fine di individuare le tipologie dei destinatari del Modello in relazione ai rapporti giuridici e all'attività svolta dagli stessi nei confronti della Fondazione;
- verificare periodicamente l'efficace svolgimento della Formazione in merito al Modello.

10.6 *Sistema dei flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza*

Reporting dell'Organismo di Vigilanza agli Organi della Fondazione

L'Organismo di Vigilanza ha l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione, con due diverse modalità:

- su base continuativa, per specifiche esigenze, anche d'urgenza;
- su base annuale, tramite una relazione scritta che illustri le seguenti specifiche informazioni:
 - sintesi dell'attività, dei controlli svolti dall'OdV nel periodo e delle risultanze degli stessi;
 - eventuali discrepanze tra gli Strumenti di attuazione del Modello e il Modello stesso;
 - eventuali nuovi ambiti di commissione di reati previsti dal Decreto, nonché in merito alla eventuale commissione di reati;
 - segnalazioni ricevute da soggetti esterni o interni che riguardino eventuali violazioni del Modello e risultati delle verifiche riguardanti le suddette segnalazioni;
 - procedure disciplinari attivate su proposta dell'OdV ed eventuali sanzioni applicate;
 - valutazione generale del Modello e dell'effettivo funzionamento dello stesso, con eventuali proposte di integrazioni e migliorie di forma e contenuto;
 - eventuali modifiche del quadro normativo di riferimento;
 - rendiconto delle spese sostenute.

Il Presidente, il Consiglio di Amministrazione, e il Consiglio d'Indirizzo hanno facoltà di convocare in qualsiasi momento l'OdV. Del pari, l'OdV ha, a sua volta, facoltà di richiedere la convocazione dei predetti Organi sociali per motivi urgenti. Gli incontri con gli Organi cui l'OdV riferisce devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall'OdV e dagli Organi di volta in volta coinvolti.

L'Organismo di Vigilanza, inoltre, relaziona al Revisore legale dei conti, almeno annualmente, in merito all'applicazione del Modello, al suo funzionamento, al suo aggiornamento e ai fatti o eventi rilevanti riscontrati. In particolare, l'OdV:

- segnala al Revisore legale dei conti ogni carenza riscontrata in merito all'assetto organizzativo ed all'efficacia e funzionamento delle procedure;
- riferisce sulle violazioni del Modello da parte dei destinatari del Modello.

Reporting nei confronti dell'Organismo di Vigilanza

L'art. 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, siccome modificato dalla legge n. 179 del 2017 (con cui è stata introdotta la disciplina del *whistleblowing*), prevede che il modello contenga uno o più canali che consentano ai soggetti indicati dall'art. 5 del d.lgs. n. 231 del 2001 di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del Decreto medesimo e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di organizzazione, gestione e controllo dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Tali canali devono garantire la riservatezza del segnalante nell'attività di gestione della segnalazione.

A questo riguardo la Fondazione ha istituito un canale di comunicazione informatico – casella di posta elettronica dedicata

– che farà capo alla casella di posta elettronica odv@fondazioneoz.org

La Fondazione, inoltre, si è adeguata alle previsioni di cui al d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023 (attuazione della direttiva UE n. 1937 del 2019 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e delle disposizioni nazionali, cd. *whistleblowing*).

Visti, in particolare, gli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 24 del 2023 e, anche, le linee guida ANAC in materia (approvate con delibera n. 311 del 12 luglio 2023), la Fondazione ha istituito un canale di segnalazione, retto da uno specifico applicativo informatico (implementato all’uopo), che consente la segnalazione, anche anonima, con modalità conformi alla previsione normativa e indicato, altresì, un riferimento telefonico, onde consentire le segnalazioni in forma orale.

La gestione dei canali di segnalazione citati è stata affidata al presidente dell’OdV, avendo ritenuto che l’assegnazione ad un soggetto esterno ed autonomo alla società fosse garanzia di indipendenza ed efficienza dello strumento.

I canali informatici e telefonici di segnalazione sono indicati nella seguente sezione del sito Fondazione Oz: *Trasparenza*.

In particolare, oltre alle informazioni specificatamente richieste nelle procedure, devono essere tempestivamente trasmesse all’OdV, da parte di tutte le funzioni della Fondazione, le informazioni aventi carattere di segnalazione/flusso tempestivo ovvero le informazioni/reportistiche su eventi e/o attività sensibili aventi cadenze periodiche.

Le informazioni fornite all’OdV mirano al migliorare le sue attività di pianificazione dei controlli e non comportano un’attività di verifica puntuale e sistematica di tutti i fenomeni rappresentati.

A tale proposito devono essere comunicate all’Organismo di Vigilanza le seguenti informazioni:

- su base periodica, le informazioni, dati, notizie e documenti che costituiscano deroghe e/o eccezioni rispetto alle procedure adottate, previamente identificati dall’Organismo di Vigilanza e da quest’ultimo formalmente richiesti alle singole Direzioni/Funzioni (c.d. flussi informativi), secondo le modalità e le tempistiche definite dall’Organismo medesimo;
- nell’ambito delle attività di verifica dell’Organismo di Vigilanza, ogni informazione, dato, notizia e documento ritenuto utile e/o necessario per lo svolgimento di dette verifiche, previamente identificati dall’Organismo e formalmente richiesti alle singole Direzioni/Funzioni;
- su base occasionale, ogni altra informazione, di qualsivoglia natura, attinente l’attuazione del Modello nelle aree di attività “a Rischio-Reato”, nonché il rispetto delle previsioni del Decreto, che possano essere utili ai fini dell’assolvimento dei compiti dell’Organismo (c.d. segnalazioni).

L’Organismo di Vigilanza deve ricevere, altresì, i seguenti flussi informativi specifici:

- ogni fatto o notizia relativo ad eventi che potrebbero determinare la responsabilità dell’ente ai sensi dell’art. 6, commi 2-*bis* d.lgs. n. 231 del 2001, il c.d. *whistleblowing* disciplinato dal paragrafo 9.7;
- l’avvio di procedimento giudiziario a carico di dirigenti o di dipendenti ai quali sono stati contestati reati ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001;
- le decisioni di apportare modifiche all’assetto della Fondazione;
- i provvedimenti e/o notizie provenienti dalla Magistratura, da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, relative allo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, comunque concernenti la Fondazione per i reati previsti dal Decreto;
- le notizie relative ai procedimenti disciplinari azionati con riferimento a violazioni del Modello e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti.

Le ulteriori tipologie di informazioni che i Responsabili coinvolti nella gestione delle attività sensibili devono trasmettere, oltre alla periodicità e modalità con le quali tali comunicazioni sono inoltrate all’OdV, sono stabilite, anche attraverso la definizione di una specifica procedura operativa e/o l’integrazione di procedure esistenti, dall’OdV stesso.

L'OdV adotta misure idonee per garantire la riservatezza dell'identità di chi trasmette informazioni all'Organismo stesso. Devono essere tuttavia opportunamente sanzionati comportamenti volti esclusivamente a rallentare l'attività dell'OdV. La Fondazione garantisce i segnalanti in buona fede contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione e, in ogni caso, è assicurata la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente o in mala fede.

Le segnalazioni ricevute e la documentazione gestita dall'OdV in genere sono conservate dall'OdV stesso in un apposito archivio, cartaceo o informatico. L'accesso a tale archivio è consentito, previa richiesta all'OdV ed autorizzazione da parte dello stesso, ai membri del Consiglio di amministrazione e del Revisore Legale dei conti, nonché ai soggetti autorizzati di volta in volta dall'OdV.

10.7 *Whistleblowing*

Al fine di facilitare il flusso di segnalazioni ed informazioni verso l'OdV, la Fondazione ha attivato, quale opportuno canale di comunicazione delle Segnalazioni, dedicato e che garantisca la riservatezza delle comunicazioni, un'apposita casella di posta elettronica riservata all'Organismo di Vigilanza, il cui indirizzo è odv@fondazioneoz.org.

Le segnalazioni possono altresì essere inoltrate per iscritto, a:

FondazioneOz Ets, corso Moncalieri, 262, 10133 Torino

all'attenzione del Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

L'Organismo agirà in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone coinvolte, nonché la reputazione del/dei segnalato/i.

Al riguardo, la Fondazione ha previsto opportune misure per garantire che solo i membri dell'Organismo di Vigilanza possano avere accesso alle suddette comunicazioni.

Altresì la Fondazione ha previsto specifici strumenti a tutela del *whistleblower* affinché non sia oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni connesse alla segnalazione effettuata in buona fede.

In particolare, si ricorda che sono vietate e saranno oggetto di tutela in ogni sede:

- le condotte di chi pone in essere con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate;
- i comportamenti ritorsivi o discriminatori, diretti o indiretti, da parte dei lavoratori (dirigenti e subordinati) ovvero anche dei volontari nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- le violazioni delle misure di tutela del segnalante con riferimento al diritto di riservatezza.

11 *Formazione e diffusione del Modello*

11.1 *Piano di formazione del Modello*

La formazione interna costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace implementazione del Modello e per una diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla Fondazione, al fine di una ragionevole prevenzione dei reati di cui al d.lgs. n. 231 del 2001.

A tal fine, la Fondazione provvede a sviluppare un adeguato programma di formazione periodica differenziato a seconda che la formazione si rivolga ai dipendenti nella loro generalità (formazione generale), ai dipendenti che operino in specifiche aree di rischio ed ai preposti al controllo interno (formazione specifica).

I requisiti che detto programma di formazione deve rispettare sono i seguenti:

- essere adeguato alla posizione ricoperta dai soggetti all'interno dell'organizzazione (neoassunto, impiegato, dirigente, educatore, volontario);
- i contenuti devono differenziarsi in funzione dell'attività svolta dal soggetto all'interno della Fondazione (attività a rischio, attività di controllo, attività non a rischio, etc.);
- il relatore deve essere persona competente e autorevole al fine di assicurare la qualità dei contenuti trattati, nonché di rendere esplicita l'importanza che la formazione in oggetto riveste per la Fondazione e per le strategie che essa intende perseguire;
- la partecipazione al programma di formazione deve essere obbligatoria e devono essere definiti appositi meccanismi di controllo per verificare la presenza dei soggetti e il grado di apprendimento di ogni singolo partecipante.

La formazione può essere classificata in generale o specifica. In particolare, la **formazione generale** deve interessare tutti i livelli dell'organizzazione, al fine di consentire a ogni individuo di:

- conoscere i precetti stabiliti dal d.lgs. n. 231 del 2001 e di essere consapevole che la Fondazione intende farli propri e renderli parte integrante della cultura associativa;
- conoscere gli obiettivi che la Fondazione si prefigge di raggiungere tramite l'implementazione del Modello e le modalità con le quali le mansioni di ciascuno possono contribuire al raggiungimento degli stessi;
- avere cognizione del proprio ruolo e delle proprie responsabilità all'interno del sistema di controllo interno presente nella Fondazione;
- conoscere quali sono i comportamenti attesi o accettabili e quelli non accettabili dalla Fondazione;
- conoscere i canali di reporting adeguati al tipo di informazione che si vuole comunicare e al soggetto cui si vuole far arrivare la comunicazione stessa, e, in particolare, sapere a chi segnalare e con quali modalità la presenza di anomalie nello svolgimento delle attività associative;
- essere consapevole dei provvedimenti disciplinari applicabili nel caso di violazioni delle regole del presente Modello;
- conoscere i poteri e i compiti dell'OdV.

La **formazione specifica**, invece, interessa tutti quei soggetti che per via della loro attività necessitano di specifiche competenze al fine di gestire le peculiarità dell'attività stessa, come il personale che opera nell'ambito di attività segnalate come potenzialmente "a rischio reato". Questi dovranno essere destinatari di una formazione sia generale che specifica. In particolare, la formazione specifica dovrà consentire al soggetto di:

- avere consapevolezza dei potenziali rischi associabili alla propria attività, nonché degli specifici meccanismi di controllo da attivare al fine di monitorare l'attività stessa;
- conoscere le tecniche di valutazione dei rischi inerenti l'attività da esso svolta nonché le esatte modalità di svolgimento della stessa e/o le procedure che la regolamentano, al fine di acquisire la capacità di individuare eventuali anomalie e segnalarle nei modi e nei tempi utili per l'implementazione di possibili azioni correttive.

Anche i soggetti preposti al controllo interno, cui spetta il monitoraggio delle attività risultate potenzialmente a rischio, saranno destinatari di una formazione specifica al fine di renderli consapevoli delle loro responsabilità e del loro ruolo all'interno del sistema del controllo interno, nonché delle sanzioni cui vanno incontro nel caso disattendano tali responsabilità e tale ruolo.

In caso di modifiche e/o aggiornamenti rilevanti del Modello, saranno organizzati dei moduli di approfondimento mirati alla conoscenza delle variazioni intervenute.

Saranno, in ultimo, organizzati specifici moduli per i neoassunti e i nuovi volontari destinati ad operare nelle aree a rischio.

11.2 Comunicazione del Modello

In linea con quanto disposto dal d.lgs. n. 231 del 2001 e dalle Linee Guida di Confindustria, la Fondazione promuove un'adeguata diffusione del presente Modello, al fine di assicurare che tutto il personale sia a conoscenza di tutti i suoi elementi.

La comunicazione deve essere capillare, efficace, chiara e dettagliata, con aggiornamenti periodici connessi ai mutamenti del Modello.

In particolare, la comunicazione per essere efficace deve:

- essere sufficientemente dettagliata in rapporto al livello gerarchico di destinazione;
- utilizzare i canali di comunicazione più appropriati e facilmente accessibili ai destinatari della comunicazione al fine di fornire le informazioni in tempi utili, permettendo al personale destinatario di usufruire della comunicazione stessa in modo efficace ed efficiente;
- essere di qualità in termini di contenuti (comprendere tutte le informazioni necessarie), di tempestività, di aggiornamento (deve contenere l'informazione più recente) e di accessibilità.

Pertanto, il piano effettivo di comunicazione relativo alle componenti essenziali del presente Modello deve essere sviluppato, in coerenza ai principi sopra definiti, tramite i mezzi di comunicazione aziendali ritenuti più idonei, quali, ad esempio l'invio di *e-mail* e/o la pubblicazione sulla rete della Fondazione e/o la formazione in aula.

11.3 Informativa ai collaboratori e partner

La Fondazione promuove la conoscenza dei principi e delle regole previsti dal Codice Etico e di comportamento e dal presente Modello anche tra i consulenti, i *partner*, i collaboratori a vario titolo, i clienti e i fornitori.

A tali soggetti verranno, pertanto, fornite apposite informative e predisposti meccanismi per l'inserimento e l'accettazione di clausole contrattuali specifiche che le varie funzioni aziendali, per le rispettive competenze, provvederanno a inserire negli schemi contrattuali di riferimento.

PARTE SPECIALE

12 Premessa

La Fondazione, consapevole dell'importanza di adottare ed efficacemente attuare un Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001, idoneo a prevenire la commissione di comportamenti illeciti nel contesto associativo, ha approvato, con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 25 novembre 2024 il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito "Il Modello"), sul presupposto che lo stesso, ancorché non obbligatorio, costituisca un valido strumento di sensibilizzazione dei Destinatari (come definiti al paragrafo 3.4) ad assumere comportamenti corretti e trasparenti, idonei pertanto a prevenire il rischio di commissione di illeciti penali ricompresi nel novero dei reati presupposto della responsabilità amministrativa degli enti.

Attraverso l'adozione del Modello la Fondazione intende perseguire le seguenti finalità:

- vietare comportamenti che possano integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- diffondere la consapevolezza che dalla violazione del Decreto, delle prescrizioni contenute nel Modello e dei principi del Codice etico, possa derivare l'applicazione di misure sanzionatorie (di natura pecuniaria e interdittiva) anche a carico della Fondazione;
- informare tutti coloro che operano con la Fondazione che la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello comporterà l'applicazione di apposite sanzioni ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- confermare che la Fondazione non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità e che, in ogni caso, tali comportamenti sono comunque contrari ai principi cui è ispirata la *mission* della Fondazione;
- consentire alla Fondazione, grazie ad un sistema strutturato di procedure e ad una costante azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di tale sistema, di prevenire e/o contrastare tempestivamente la commissione di reati rilevanti ai sensi del Decreto;
- promuovere l'attenzione e la particolare sensibilità della Fondazione verso le tematiche di *compliance* normativa, garantendo una sinergia tra le procedure associative.

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lett. a) del Decreto, la Fondazione, quindi, attraverso un processo di mappatura delle attività e di valutazione dei rischi e dei controlli esistenti nell'ambito del contesto associativo (*risk self assesment*), ha identificato le attività sensibili, nell'ambito delle quali possano essere potenzialmente commessi reati tra quelli previsti dal Decreto.

La presente Parte Speciale del Modello si propone di disciplinare concretamente e in modo uniforme le condotte dei Destinatari del Modello della Fondazione, tramite la costruzione di un insieme strutturato di regole di comportamento e di elementi di controllo, diretti a prevenire la commissione dei reati presupposto di cui al d.lgs. n. 231 del 2001.

La Presente Parte Speciale è articolata per processo e si compone delle seguenti parti:

- ✓ **Aree di attività a rischio-reato:** sono riportate le attività collegate al processo, nello svolgimento delle quali è stato riscontrato un rischio potenziale di commissione di alcuni reati richiamati dal Decreto.
- ✓ **Famiglie di reato potenzialmente rilevanti:** sono identificati, per ciascuna famiglia di reato, i reati potenziali associabili alle attività sensibili.
- ✓ **Sistema di controllo a presidio del rischio reato:** sono identificati i protocolli generali di comportamento applicabili a tutte le attività sensibili, nonché i protocolli specifici di prevenzione, per ciascuna delle attività a rischio identificate.

13 Protocolli generali di comportamento

Tutti i destinatari del Modello adottano regole di condotta conformi alla legge, alle disposizioni contenute nel presente documento, ai principi contenuti nel Codice Etico e di comportamento e negli strumenti di attuazione del Modello, al fine di prevenire il verificarsi di reati previsti dal Decreto.

- In linea generale, è **proibita ogni forma di corruzione** a favore di chiunque (cioè a favore non solo di Soggetti Pubblici, ma anche di soggetti che operano per conto di società o enti privati).
- È vietata l'offerta, la promessa e la dazione, nonché la sollecitazione, accettazione e ricezione di pagamenti corruttivi da parte delle persone di Fondazione e di chiunque operi in nome o per conto della stessa.
- In base a tale principio è tassativamente proibito e verrà sanzionato senza alcuna tolleranza sia il fatto che le persone di Fondazione sollecitino, ricevano o accettino **la promessa o la dazione di un vantaggio economico o di altra utilità**, sia il fatto che le medesime persone (o le terze parti) offrano, promettano o elargiscano un vantaggio economico o altra utilità a **favore di Soggetti Pubblici o di soggetti che operano per conto di società o enti privati o comunque di terze parti**.

È comunque fondamentale tenere presente che la corruzione può assumere una varietà di forme (non soltanto l'offerta o elargizione di denaro o qualsiasi altro bene di valore o utilità). Di fatto anche pratiche commerciali comuni o attività sociali - quali omaggi e ospitalità - possono, in alcune circostanze, rappresentare atti di corruzione.

Nell'ambito di tutte le operazioni che concernono le attività sensibili, di cui alle successive Sezioni, si attuano i seguenti protocolli generali di comportamento:

- sono legittimati a svolgere le attività sensibili solo i **soggetti** che siano stati **preventivamente identificati** mediante deleghe, procure, organigrammi, *job description*, procedure o eventuali disposizioni organizzative;
- sono legittimati a **trattare e a relazionarsi con la Pubblica Amministrazione** solo soggetti che siano stati **previamente identificati** a tale scopo;
- il **sistema di deleghe e poteri di firma** verso l'esterno è coerente con le responsabilità assegnate a ciascun soggetto e la conoscenza di tali poteri da parte dei soggetti esterni è garantita da strumenti di comunicazione e di pubblicità adeguati;
- la **formazione e l'attuazione delle decisioni** della Fondazione rispondono ai principi e alle prescrizioni contenute nelle disposizioni di legge, nello Statuto, nel Codice Etico e di comportamento e negli Strumenti di attuazione del Modello;
- sono formalizzati i **livelli di dipendenza gerarchica e funzionale** e sono descritte le diverse mansioni presenti in seno alla Fondazione;
- le fasi di **formazione e i livelli autorizzativi degli atti della Fondazione** sono sempre documentati e ricostruibili;
- l'**assegnazione e l'esercizio dei poteri** nell'ambito di un processo decisionale sono congruenti con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti operazioni economiche;
- non vi è **identità soggettiva fra** coloro che assumono o attuano le decisioni, coloro che devono darne evidenza contabile e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dalle procedure contemplate dal sistema di controllo interno;
- per tutte le attività sensibili sono implementati ed attuati **specifici presidi di controllo** ed è individuato, quale Responsabile interno per l'attuazione dell'operazione, salvo diversa indicazione, il Responsabile della Funzione competente per la gestione dell'operazione a rischio considerata. Il Responsabile interno:
 - può chiedere informazioni e chiarimenti a tutte le Funzioni della Fondazione o ai singoli soggetti che si occupano o si sono occupati dell'operazione a rischio;
 - informa tempestivamente l'Organismo di Vigilanza di qualunque criticità;
 - può interpellare l'Organismo di Vigilanza in tutti i casi di inefficacia, inadeguatezza o difficoltà di attuazione dei protocolli di prevenzione o delle procedure operative di attuazione degli stessi o al fine di ottenere chiarimenti in merito agli obiettivi e alle modalità di prevenzione previste dal Modello;
- l'**accesso ai dati** della Fondazione è conforme alla normativa in tema di *Privacy*;

- la scelta di eventuali **consulenti esterni** è motivata e avviene sulla base di requisiti di professionalità, indipendenza e competenza;
- i **sistemi premianti** ai Dipendenti rispondono ad obiettivi realistici e coerenti con le mansioni, con le attività svolte e con le responsabilità affidate;
- i **flussi finanziari** della Fondazione, sia in entrata sia in uscita, sono costantemente monitorati e sempre tracciabili;
- tutte le **forme di liberalità** finalizzate a promuovere l'immagine e l'attività della Fondazione devono essere autorizzate, giustificate e documentate.

L'**Organismo di Vigilanza** verifica che i protocolli di controllo della presente Parte Speciale siano oggetto di piena attuazione nel contesto delle procedure operative che disciplinano le attività a rischio.

14 Aree di Attività a Rischio-Reato

Dall'analisi delle attività della Fondazione, è stato riscontrato il rischio di potenziale commissione dei reati previsti dal d.lgs. n. 231/2001 nelle seguenti aree di attività svolte dalla Fondazione, che vengono di seguito riportate:

- Gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
- Gestione degli adempimenti, delle comunicazioni e delle richieste anche in occasione di verifiche, ispezioni e accertamenti da parte degli enti pubblici competenti;
- Gestione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro e dello svolgimento di attività che coinvolgono i dipendenti e gli utenti;
- Gestione degli adempimenti in materia di assunzioni, cessazione del rapporto di lavoro, retribuzioni, ritenute fiscali e contributi previdenziali e assistenziali, relativi a dipendenti e collaboratori;
- Gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio, nomina dei professionisti esterni e coordinamento delle relative attività;
- Gestione della contabilità e predisposizione dei progetti di bilancio civilistico nonché di eventuali situazioni patrimoniali;
- Gestione degli adempimenti in materia societaria;
- Gestione dei rapporti con i fornitori, degli acquisti di beni e servizi e dei flussi finanziari in generale;
- Gestione del sistema informatico della Fondazione;
- Gestione degli adempimenti tributari.

Eventuali modifiche o integrazioni delle suddette aree a rischio reato sono rimesse alla competenza del Consiglio di amministrazione, anche su proposta dell'OdV, che le sottoporrà al Consiglio il quale potrà procedere con la successiva attività di ratifica secondo quanto indicato al par. 2.4 del presente Modello.

In considerazione delle aree di attività sopra richiamate sono risultati ad esse potenzialmente associabili i seguenti reati presupposto (da intendersi quelli richiamati dalle disposizioni normative di seguito citate):

- Art. 24 (truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico) per i reati in danno dell'Unione Europea, dello Stato o di ente pubblico;
- Art. 24-bis (falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro Ente pubblico o comunque di

- Pubblica utilità; accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico, intercettazione impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche, danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici) per i delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- Art. 25 (concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione) per i reati contro la P.A.;
 - Art. 25-ter (false comunicazioni sociali anche in danno dei soci e dei creditori); impedito controllo, indebita restituzione dei conferimenti illegale ripartizione degli utili e delle riserve; operazioni in pregiudizio dei creditori; formazione fittizia del capitale, illecita influenza sull’assemblea, corruzione tra privati), per i reati societari;
 - Art. 25-quinquies (delitti contro la personalità individuale) per il reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro;
 - Art. 25-septies per i reati di omicidio colposo e di lesioni personali colpose;
 - Art. 25-octies per i delitti di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio;
 - Art. 25-octies.1 per i delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e trasferimento fraudolento di valori;
 - Art. 25-decies per il delitto di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;
 - Art. 25-duodecies per il reato di impiego di lavoratori subordinati irregolari;
 - Art. 25-quinquiesdecies per i reati tributari.

In ragione delle attività della Fondazione non si sono ravvisati significativi profili di rischio rispetto alla commissione dei reati di cui all’Art. 24-ter (Delitti di criminalità organizzata), Art. 25-bis (Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento), Art. 25-bis.1 (per i delitti contro l’industria e il commercio); Art. 25-quater (Delitti con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico), Art. 25-quater.1 (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili), Art. 25-quinquies (Delitti contro la personalità individuale diversi dall’intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), Art. 25-sexies (Abusi di mercato), Art. 25-novies (Delitti in materia di violazione del diritto d’autore), Art. 25-terdecies (Razzismo e xenofobia), Art. 25-quaterdecies (Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d’azzardo esercitato a mezzo di apparecchi vietati), Art. 25-sexesdecies (reati di contrabbando), Art. 25-septiesdecies (Delitti contro il patrimonio culturale), Art. 25-undecies (reati ambientali); Art. 25-duodevicies (Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici); Art. 25-undevicies (Reati contro gli animali); responsabilità per reati di cui all’art. 12 l. n. 9 del 2013 per enti che operano nell’ambito della filiera degli olii vergini di oliva e reati transnazionali di cui all’art. 3 della l. n. 146 del 2006, nonché degli altri reati non espressamente menzionati e, comunque, ricompresi nella sezione III del capo I del d.lgs. n. 231 del 2001 (si ritiene, peraltro, che i principi del Codice Etico siano idonei a presidiare il rischio di commissione di detti specifici reati).

Eventuali modifiche e integrazioni delle aree di attività a rischio potranno essere disposte dal CdA della Fondazione, anche su parere e proposta dell’OdV, al quale viene dato mandato di individuare le relative ipotesi e di definire gli opportuni provvedimenti operativi.

15 Reati contro la Pubblica Amministrazione

I reati considerati trovano come presupposto l’instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione. Sono, pertanto da considerarsi a rischio tutte quelle aree che, per lo svolgimento delle attività tipiche, intrattengono con la Pubblica Amministrazione (aree a rischio diretto), nonché le aree che, pur non implicando direttamente l’instaurazione di rapporti

con la Pubblica Amministrazione, gestiscono strumenti di tipo finanziario e simile che potrebbero essere impiegati per attribuire vantaggi e utilità a pubblici ufficiali (aree a rischio indiretto).

15.1 Definizione di Pubblica Amministrazione

Per Pubblica Amministrazione (di seguito P.A.) si intende, in estrema sintesi, qualsiasi ente o soggetto pubblico (ma talvolta anche privato) che svolga in qualche modo la funzione pubblica, nell'interesse della collettività e, quindi, nell'interesse pubblico.

15.2 Definizione di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio

Ai sensi dell'art. 357, primo comma, del codice penale, è considerato pubblico ufficiale "agli effetti della legge penale" colui il quale esercita "una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa".

La norma chiarisce solo la nozione di "pubblica funzione amministrativa" (poiché le altre due non hanno suscitato dubbi interpretativi) precisando che, agli effetti della legge penale "è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi".

In altre parole, è definita pubblica la funzione amministrativa disciplinata da "norme di diritto pubblico", ossia da quelle norme volte al perseguimento di uno scopo pubblico ed alla tutela di un interesse pubblico e, come tali, contrapposte alle norme di diritto privato.

Diversamente, l'art. 358 c.p. definisce i "soggetti incaricati di un pubblico servizio" come quei soggetti "i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio. Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale".

Il legislatore puntualizza la nozione di "pubblico servizio" attraverso due ordini di criteri, uno positivo ed uno negativo. Il servizio, affinché possa definirsi pubblico, deve essere disciplinato, al pari della "pubblica funzione", da norme di diritto pubblico, ma con la differenziazione relativa alla mancanza dei poteri di natura certificativa, autorizzativa e deliberativa propri della pubblica funzione.

È pertanto un incaricato di un pubblico servizio colui il quale svolge una pubblica autorità non riconducibile ai poteri di cui è dotato un pubblico ufficiale (potere legislativo, giudiziario e amministrativo) e non concernente semplici mansioni d'ordine e/o la prestazione d'opera meramente materiale e, in quanto tali, prive di alcun apporto intellettuale e discrezionale.

15.3 Regole di comportamento

15.4 Principi generali

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse della Fondazione, sono coinvolti nella Gestione dei Rapporti con la Pubblica Amministrazione e le Autorità di Vigilanza. È fatto divieto in particolare di:

- promettere o effettuare elargizioni in danaro a pubblici funzionari;
- distribuire omaggi e regali al di fuori di quanto previsto dalla prassi della Fondazione (vale a dire ogni forma di regalo offerto eccedente le normali pratiche commerciali o di cortesia avuto riguardo alle abitudini sociali, o comunque rivolto ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di qualsiasi attività sociale) disciplinata nell'ambito delle relative procedure. In particolare, è vietata qualsiasi forma di regalo che possa influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi indebito vantaggio per la Fondazione;

- accordare vantaggi di qualsiasi natura (promesse di assunzione, etc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione o a Terzi in genere, al fine di influenzare l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Fondazione stessa;
- effettuare prestazioni o pagamenti in favore di altri enti (*partner*) che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto associativo costituito con i *partner* stessi;
- riconoscere compensi in favore di collaboratori esterni, fornitori, consulenti o altri soggetti terzi operanti per conto della Fondazione, che non trovino adeguata giustificazione nel contesto del rapporto contrattuale costituito con gli stessi, in relazione al tipo di incarico da svolgere o delle prassi vigenti;
- favorire, nei processi di acquisito, collaboratori, fornitori o altri soggetti in quanto indicati da rappresentanti della Pubblica Amministrazione, come condizione per lo svolgimento di successive attività;
- destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamento per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- farsi rappresentare, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e più in generale con i Terzi, da consulenti o da altri soggetti terzi non adeguatamente e formalmente autorizzati, ed in ogni caso nell'ipotesi in cui si possano creare situazioni di conflitti di interesse;
- fornire, redigere o consegnare alla Pubblica Amministrazione, agli Enti Pubblici e/o ai soggetti ad essi assimilati dello Stato italiano, delle Comunità Europee e degli Stati esteri dichiarazioni, dati o documenti in genere aventi contenuti inesatti, errati, incompleti, lacunosi e/o falsi, al fine di ottenere certificazioni, permessi, autorizzazioni e/o licenze di qualsivoglia genere o specie, o conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- porre in essere (direttamente o indirettamente), nel corso dei processi civili, penali o amministrativi, qualsiasi attività che possa favorire o danneggiare una delle parti in causa;
- elargire, promettere o dare denaro o altra utilità a giudici, arbitri, funzionari di cancelleria, periti, testimoni, etc., ovvero a persone comunque indicate da codesti soggetti, nonché adottare comportamenti – anche a mezzo di soggetti terzi (es. professionisti esterni) - contrari alla legge e ai presidi interni alla Fondazione, per influenzare indebitamente le decisioni dell'organo giudicante ovvero le posizioni della Pubblica Amministrazione, quando questa sia una parte nel contenzioso;
- destinare contributi, sovvenzioni, finanziamenti pubblici a finalità diverse da quelle per le quali sono stati ottenuti;
- favorire indebitamente gli interessi della Fondazione inducendo con violenza o minaccia, o, alternativamente, con offerta di danaro o altra utilità, a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'Autorità Giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale;
- nell'ambito di una transazione stragiudiziale, accordarsi con controparti terze per l'emissione o la ricezione di fatture o altri documenti falsi per operazioni inesistenti;
- influenzare le decisioni dei Rappresentanti della Pubblica Amministrazione in maniera impropria e/o illecita;
- tenere una condotta ingannevole che possa indurre la Pubblica Amministrazione in errori di valutazione tecnico-economica sulla documentazione presentata dalla Fondazione;
- omettere informazioni dovute alla Pubblica Amministrazione al fine di orientarne a proprio favore le decisioni;
- compiere qualsiasi comportamento che sia di ostacolo all'esercizio delle funzioni da parte delle Autorità pubbliche di Vigilanza, anche in sede di ispezione (rifiuti pretestuosi, comportamenti ostruzionistici o di mancata collaborazione);
- privilegiare, nel caso di attività di selezione e di assunzione del personale, soggetti i quali, direttamente o indirettamente, potrebbero svolgere attività o ruoli legati alla P.A.

Inoltre, la Fondazione si impegna a garantire una condotta trasparente nei confronti della Pubblica Amministrazione per quanto attiene alla gestione degli adempimenti di natura tecnico-normativa relativamente all'ottenimento di autorizzazioni, licenze, concessioni o permessi ovvero alla gestione di verifiche e ispezioni inerenti attività e processi di natura ambientale. A titolo esemplificativo la Fondazione adotta processi e sviluppa attività di controllo volte a:

- garantire che le informazioni nei sistemi info-telematici siano predisposte nel rispetto della specifica normativa che regola l'attività sottostante e siano complete, veritiere e corrette nonché ricostruibili, in termini di tracciabilità dei flussi informativi e dei dati che le hanno generate;
- evitare di omettere indicazioni o informazioni che, se taciute, potrebbero ingenerare nella controparte pubblica erronee rappresentazioni o decisioni inopportune;
- non esibire documenti e dati falsi o alterati.

15.5 *Protocolli specifici di prevenzione*

Per le operazioni riguardanti **la gestione delle verifiche ispettive da parte della P.A. e la gestione degli adempimenti richiesti dalla Pubblica Amministrazione**, i protocolli specifici prevedono che:

- i rapporti con i Rappresentanti della Pubblica Amministrazione siano gestiti esclusivamente dai soggetti muniti di idonei poteri in conformità al sistema di deleghe e procure, ovvero da coloro che siano da questi formalmente delegati, e in ogni caso nel rispetto delle procedure della Fondazione che regolano detti rapporti;
- tutto il personale della Fondazione, nell'ambito delle proprie competenze, presti piena collaborazione ai rappresentanti della Pubblica Amministrazione nel rispetto della legge;
- il responsabile interno coinvolto metta a disposizione dei rappresentanti della Pubblica Amministrazione tutta la documentazione e le informazioni necessarie per lo svolgimento dell'attività di verifica;
- il responsabile interno per l'attuazione dell'operazione autorizzi preventivamente l'utilizzo di dati e di informazioni riguardanti la Fondazione e destinati ad atti, comunicazioni, attestazioni e richieste di qualunque natura inoltrate o aventi come destinatario la Pubblica Amministrazione;
- in presenza di visite ispettive da parte di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, la gestione di tali contatti deve avvenire alla presenza di almeno due soggetti, dei quali uno deve avere le conoscenze e capacità necessarie a rispondere alle specifiche domande derivanti dall'ispezione, se del caso, anche individuando lo stesso tra i professionisti che prestano a favore della Fondazione specifici servizi di consulenza; successivamente alla conclusione dell'attività ispettiva da parte di pubblici funzionari, i soggetti che vi hanno preso parte e/o assistito, in assenza di una formale verbalizzazione redatta dai pubblici funzionari, devono redigere un documento nel quale siano indicati: i nominativi dei soggetti coinvolti nell'ispezione, l'oggetto dell'ispezione e le eventuali decisioni che ne sono seguite (deve essere altresì indicato il nominativo del soggetto che le ha assunte onde verificare che lo stesso fosse all'uopo debitamente autorizzato tramite delega o incarico ad hoc);
- le informazioni di cui il Destinatario venga a conoscenza durante lo svolgimento della propria attività, qualunque sia il ruolo dallo stesso ricoperto, dovranno sempre intendersi come "riservate e confidenziali" Tali informazioni non dovranno, quindi, essere comunicate a terzi (inclusi quindi soggetti legati direttamente o indirettamente alla Pubblica Amministrazione) al fine di concedere una qualsiasi potenziale forma di beneficio;
- siano stabilite le modalità per dotare gli ispettori di idonee strutture (locali segregabili, accessi di rete, *hardware*) e le modalità con cui si rende disponibile agli stessi la documentazione della Fondazione;
- il soggetto delegato/incaricato a seguire la visita ispettiva garantisca la tracciabilità e l'archiviazione della documentazione consegnata ai funzionari pubblici e della corrispondenza intercorsa e del verbale;
- il soggetto delegato/incaricato tenga traccia della verifica in termini di:
 - dati identificativi degli ispettori (nome ed ente di appartenenza);
 - data e l'ora di arrivo degli ispettori;
 - oggetto dell'ispezione;
 - esito della stessa;
 - verbale redatto dell'ente ispettivo;
 - elenco degli eventuali documenti consegnati

- qualora i pubblici funzionari redigano un verbale in occasione degli accertamenti condotti presso la Fondazione, il responsabile di direzione coinvolto abbia l'obbligo di firmare questi verbali e di mantenerne copia nei propri uffici;
- il Responsabile dell'attività verifichi che i documenti, le dichiarazioni e le informazioni trasmesse alla P.A. dalla Fondazione siano complete e veritiere;
- sia garantito l'aggiornamento formativo periodico del personale che si occupa dell'attività in oggetto al fine di garantire il rispetto della normativa vigente;
- ciascuna funzione della Fondazione sia responsabile dell'archiviazione e della conservazione di tutta la documentazione prodotta nell'ambito della propria attività, ivi inclusa quella trasmessa alla Pubblica Amministrazione anche eventualmente in via telematica.

Per le operazioni riguardanti **la gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali** (es. civili, tributari, giuslavoristici, amministrativi, penali), in tutti i gradi di giudizio, nomina dei professionisti esterni e coordinamento delle relative attività i protocolli prevedono che:

- nei rapporti con l'Autorità Giudiziaria siano effettuati controlli preventivi al fine di evitare che siano esibiti alla Pubblica Amministrazione documenti e dati incompleti e/o falsi e/o alterati;
- gli eventuali professionisti esterni che supportano la Fondazione nella gestione dei contenziosi, siano selezionati sulla base di criteri di trasparenza nella selezione, pari opportunità di accesso, professionalità, affidabilità ed economicità;
- sia previsto un monitoraggio continuo del lavoro svolto dai consulenti legali e il pagamento delle prestazioni sia effettuato solo dopo l'approvazione da parte di soggetto dotato di poteri;
- eventuali transazioni, adesioni e in generale accordi con l'Autorità Giudiziaria siano approvate da parte di soggetti dotati di poteri;
- sia garantita la tracciabilità delle richieste di informazioni ricevute nel corso del contenzioso e delle persone coinvolte, nonché del processo di valutazione e autorizzazione interna della documentazione consegnata nel corso dello stesso;
- la documentazione sia conservata, ad opera del Responsabile della Funzione coinvolta, in un apposito archivio con modalità tali da permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per le operazioni **riguardanti la gestione delle certificazioni**, i protocolli specifici prevedono che:

- il Responsabile interno identifichi gli strumenti più adeguati a garantire che i rapporti tenuti dalla propria Funzione con gli enti certificatori siano sempre trasparenti, documentati e verificabili;
- tutti i dipendenti operino nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti, nonché della corretta pratica e delle procedure della Fondazione in essere;
- la documentazione sia conservata dalla funzione coinvolta con modalità tali da permettere la corretta tracciabilità dell'intero processo e di agevolare eventuali controlli successivi.

Per le operazioni riguardanti **la gestione di finanziamenti pubblici, da parte dello Stato e/o della Comunità Europea**, i protocolli specifici prevedono che:

- la scelta dei fornitori deve basarsi su più preventivi di spesa prodotti da diverse controparti, confrontabili tra loro per tipologia di prodotti/servizi offerti, valutando il miglior rapporto esistente tra qualità e prezzo. Le regole per la scelta del fornitore devono rispettare anche quanto previsto dal Codice Etico, al fine di prevenire il rischio che la scelta del fornitore avvenga sulla base di condizionamento o nella speranza di ottenere vantaggi attraverso la selezione di fornitori "vicini" a soggetti legati alla Pubblica Amministrazione, con il rischio di commettere reati di concussione o corruzione;

- la decisione di presentare richieste di finanziamenti e contributi da parte della Comunità Europea e/o altri Enti Pubblici deve essere assunta con delibera del Consiglio di Amministrazione della Fondazione e la documentazione all'uopo necessaria dovrà essere predisposta dalla funzione competente e approvata dal Presidente della Fondazione stessa ovvero da soggetto all'uopo debitamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione;
- i finanziamenti e i contributi ottenuti dalla Comunità Europea e/o da Enti pubblici devono essere utilizzati esclusivamente per le finalità per le quali sono stati ottenuti e la documentazione per la necessaria rendicontazione dovrà essere predisposta dalla funzione competente, nel rispetto delle previsioni di leggi esistenti in materia e delle norme comportamentali richiamate nel Codice Etico, ed approvata dal Presidente della Fondazione stessa ovvero da soggetto all'uopo debitamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione;
- laddove gli adempimenti dovessero essere effettuati utilizzando il sistema informativo/telematico della Pubblica Amministrazione, la Fondazione fa divieto di alterare lo stesso e i dati in esso contenuti in qualsivoglia modo, procurando un danno alla Pubblica Amministrazione; il soggetto che ha proceduto alla effettuazione di tale attività è tenuto a predisporre un documento di resoconto avente ad oggetto la descrizione dei dati inviati ed il motivo dell'invio. Il predetto documento di resoconto deve quindi essere archiviato in formato cartaceo e/o elettronico in modo tale da tendere possibile il controllo sulla menzionata attività di trasmissione dei dati alla Pubblica Amministrazione.

15.6 *Ulteriori principi procedurali specifici*

Le regole ed i divieti riportati nel precedente paragrafo si concretizzano in principi di comportamento che devono essere rispettati nell'ambito dell'attività della Fondazione.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti, nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, a rispettare le seguenti procedure di comportamento:

- nei casi in cui dovessero presentarsi situazioni non risolubili nell'ambito dell'ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, il Destinatario deve immediatamente segnalare tale situazione al proprio diretto superiore (se esistente) o al Presidente o al Consiglio di Amministrazione;
- il Destinatario non deve dare seguito a nessuna situazione di potenziale conflitto di interessi ovvero a tentativi di estorsione o concussione da parte di un funzionario della Pubblica Amministrazione; in detto contesto, è obbligo del Destinatario segnalare immediatamente tale situazione al proprio diretto superiore (se esistente) o al Presidente o al Consiglio di Amministrazione;
- i rapporti con i rappresentanti della Pubblica Amministrazione non dovranno essere gestiti singolarmente, potendo, tale comportamento, elevare i rischi di commissione di reati corruttivi.

16 *Reati societari*

Nonostante la Fondazione non sia qualificabile come società, si è ritenuto opportuno, indipendentemente dalla riferibilità o meno alla stessa di tutti i reati societari contemplati al par. 1.1, di predisporre dei controlli, nel seguito elencati, onde prevenire il compimento di taluni illeciti societari sanzionati dal Decreto, di limitare l'area dell'eventuale responsabilità della Fondazione e di assicurare, comunque, il corretto funzionamento della stessa, in ossequio ad un generale criterio di prudenza che l'ordinamento richiede in astratto a qualsiasi consociato.

16.1 *Area a rischio reato*

In ragione di quanto precede, dall'esame della gestione e dei processi interni della Fondazione, è emerso che l'area potenzialmente a rischio di commissione dei reati previsti dall'art. 25-ter del Decreto è la redazione del bilancio.

In particolare, le potenziali aree a rischio reato che la Fondazione ha individuato nell'ambito dei reati societari sono quelle relative alle attività:

- a. tenuta della contabilità, predisposizione del bilancio di esercizio e delle altre comunicazioni sociali previste dalla legge;
- b. gestione dei rapporti con l'incaricato del controllo contabile, del Comitato di Controllo e di Revisore Legale dei Conti e degli altri organi della Fondazione.

16.2 *Regole di comportamento*

16.3 *Principi generali*

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Fondazione, dalle procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di Governance, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (ex art. 25-ter del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente integrare uno dei reati qui in esame. Conseguentemente la presente Parte Speciale prevede l'obbligo, a carico dei Destinatari, di:

- tenere un comportamento corretto, trasparente e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle eventuali procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla formazione del bilancio e delle altre comunicazioni ai soci, al fine di fornire a questi ultimi ed ai terzi una informazione veritiera e corretta sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione.

A questo proposito, è fatto espresso divieto di:

- predisporre o comunicare dati falsi, lacunosi o comunque suscettibili di fornire una descrizione non corretta della realtà riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- omettere di comunicare dati ed informazioni richiesti dalla normativa e dalle procedure in vigore riguardo alla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della Fondazione;
- non attenersi ai principi e alle prescrizioni contenute nelle istruzioni del bilancio e della rendicontazione periodica disciplinata dalla legge;
- assicurare il regolare funzionamento della Fondazione e degli organi sociali, garantendo ed agevolando ogni forma di controllo interno sulla gestione della stessa previsto dalla legge, nonché la libera e corretta formazione della volontà assembleare.

16.4 *Principi procedurali specifici*

In relazione alle aree a rischio individuate nella presente Parte Speciale, si riportano di seguito specifici principi di comportamento da tenere in osservanza del Decreto.

In particolare, i bilanci di esercizio, le relazioni e altre comunicazioni ai soci previste dalla legge (presentazione dei dati, elaborazione ed approvazione) devono essere redatti in base ai seguenti principi:

- obbligo di documentare in modo chiaro, trasparente e completo tutte le informazioni necessarie per la redazione dei bilanci preventivo e consuntivo;
- obbligo di consultare il responsabile della raccolta dei dati e della formazione del bilancio (ancorché soggetto esterno alla Fondazione) nonché l'Organismo di Vigilanza prima di adottare un determinato comportamento sulla liceità/legittimità dello stesso;
- prevedere la trasmissione di dati ed informazioni alla funzione responsabile attraverso un sistema (anche informatico) che consenta la tracciatura dei singoli passaggi e l'identificazione dei soggetti che inseriscono i dati nel sistema;
- utilizzare informazioni previsionali condivise dalle funzioni coinvolte ed approvate dagli organi sociali.

Infine, in aggiunta ai presidi appena previsti e a quelli già adottati dalla Fondazione, si dispone:

- il rispetto delle regole di segregazione tra chi ha predisposto e/o inoltrato dati rilevanti ai fini qui previsti ed il soggetto che li ha controllati;
- rispetto dei principi contabili.

17 Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività “sensibili” rispetto alla commissione dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o altra utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio:

- utilizzo nelle transazioni del sistema bancario;
- selezione dei fornitori secondo criteri predefiniti di trasparenza, qualità ed economicità;
- accertamento della onorabilità e affidabilità dei fornitori e dei partner in affari (commerciali e finanziari), attraverso l’acquisizione di un’autocertificazione che attesti l’assenza di eventuali indici di pregiudizialità (es. protesti, pendenza di procedure concorsuali);
- verifica della provenienza di denaro, beni o altre utilità impiegate nell’attività sociale dell’Associazione;
- verifica periodica del corretto assolvimento degli adempimenti tributari, anche a mezzo informative all’OdV da parte della funzione preposta della Fondazione.

La Fondazione fa inoltre espresso divieto di:

- trasferire a qualsiasi titolo, se non per il tramite di banche o istituti di moneta elettronica o Poste Italiane S.p.A., denaro contante o libretti di deposito bancari o postali al portatore o titoli al portatore in euro o in valuta estera, quando il valore dell’operazione, anche frazionata, sia complessivamente pari o superiore a quello previsto dalla vigente normativa;
- emettere assegni bancari e postali per importi pari o superiori a quello previsto dalla vigente normativa che non rechino l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
- effettuare pagamenti e/o trasferimenti di denaro su conti correnti cifrati, anonimi o aperti presso istituti di credito privi di insediamento fisico;
- effettuare pagamenti in contanti o in natura salvo non siano di modica entità;
- impiegare o trasferire, in attività economiche o finanziarie della Fondazione, denari o beni di cui non sia stata tracciata, preventivamente, la provenienza.

Per quanto riguarda specificamente **la gestione dei flussi e dei movimenti finanziari**, le strutture della Fondazione coinvolte sono tenute ad agire secondo i principi di trasparenza, correttezza e tracciabilità, nel rispetto della normativa vigente in materia fiscale, societaria e contributiva.

L’effettuazione dei pagamenti di maggiore rilievo deve avvenire mediante il coinvolgimento di almeno due distinte funzioni della Fondazione, come previsto dalle procedure adottate dalla Fondazione.

Il rimborso, in favore dei dipendenti, di costi e/o spese dagli stessi anticipati per ragioni di servizio, può avvenire solo a fronte della esibizione di documentazione attestante l’effettivo sostenimento della spesa, la data, il fornitore e la causale della spesa sostenuta.

Le operazioni per cassa sono demandate esclusivamente all’organo amministrativo o a persona da questi espressamente e formalmente designata.

In ogni caso, devono essere limitati i prelevamenti di somme sui conti correnti bancari o postali della Fondazione, preferendo, come mezzo di pagamento, l’utilizzo di strumenti tracciati.

Le prestazioni indicate sulle fatture ricevute, sugli ordini inviati, sui pagamenti in entrata e in uscita, e sui movimenti di cassa devono essere oggetto di accurato e costante controllo da parte del responsabile amministrativo previamente individuato.

Infine, la Fondazione deve utilizzare appositi canali informativi, verso l'organo direttivo e verso l'OdV, in relazione a tutti i rilievi e le osservazioni compiute dai soggetti tenuti alla predisposizione e al controllo delle scritture contabili e degli adempimenti fiscali della Fondazione.

A questo proposito, le scritture contabili, la documentazione relativa agli audit interni e la documentazione di supporto alla stesura del bilancio e agli adempimenti fiscali devono essere accuratamente conservati.

17.1 *Regole di comportamento*

17.2 *Principi generali*

Nell'espletamento delle rispettive attività/funzioni, oltre a conoscere e rispettare le regole disciplinate dallo Statuto della Fondazione, le procedure operative e ogni altra normativa interna relativa al sistema di *Governance*, i Destinatari dovranno rispettare le regole di comportamento contenute nel presente Modello.

In particolare, la presente Parte Speciale prevede l'espresso divieto di:

- porre in essere comportamenti tali da integrare le fattispecie di reato sopra considerate (art. 25-*octies* del Decreto) o comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé fattispecie di reato, possano potenzialmente diventarlo;
- intrattenere rapporti commerciali con soggetti (fisici o giuridici) dei quali sia conosciuta o sospettata l'appartenenza ad organizzazioni criminali o comunque operanti al di fuori della liceità quali, a titolo esemplificativo, persone legate all'ambiente del riciclaggio, del terrorismo, al traffico di droga, all'usura, ecc.;
- utilizzare strumenti che non siano proceduralizzati per il compimento di operazioni di trasferimento di importi rilevanti.

Inoltre, è previsto, a carico dei Destinatari, l'espresso obbligo di:

- con riferimento all'attendibilità commerciale/professionale dei fornitori e dei *partner*, richiedere tutte le informazioni necessarie al fine di valutarne l'affidabilità e la solidità economica;
- assicurarsi che tutti i pagamenti siano avvenuti con precisa regolarità: in particolare, bisognerà verificare che vi sia coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine e il soggetto che incassa le relative somme;
- tenere un comportamento corretto, trasparente, di buona fede e collaborativo, nel rispetto delle norme di legge e delle procedure interne, in tutte le attività finalizzate alla gestione anagrafica di fornitori e clienti;
- prestare particolare attenzione ai pagamenti ricevuti da istituti di credito/clienti esteri.

17.3 *Principi procedurali specifici*

In relazione alle aree a rischio individuate, si riportano di seguito specifici principi di comportamento da tenere in osservanza del Decreto:

- la Fondazione, quando possibile, deve procedere alla selezione dei fornitori e dei *Partner* commerciali secondo modalità che consentano una comparazione obiettiva e trasparente delle offerte;
- la Fondazione inserisce nei contratti con i *Partner* commerciali, ove possibile, una specifica clausola con la quale gli stessi si dichiarano a conoscenza dei principi etici e comportamentali di Fondazione e dei principi contenuti nel Modello e si impegnano al rispetto degli stessi; il mancato rispetto dei comportamenti etici o false dichiarazioni relative alla situazione del *Partner* comporteranno, a seconda della gravità, la risoluzione del contratto;
- la Fondazione non accetta e non effettua pagamenti in contanti, se non nei limiti previsti dalla normativa antiriciclaggio;

- la Fondazione effettua un costante monitoraggio dei propri flussi finanziari, con particolare riferimento all'origine dei pagamenti.

18 Reati colposi

La Fondazione promuove la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte nella propria sede richiedendo, a ogni livello, comportamenti responsabili e rispettosi delle procedure adottate in materia di sicurezza sul lavoro nel presente Modello.

In relazione alle attività sensibili relative alla **SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO**, si configurano potenzialmente le seguenti fattispecie di reato:

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25-septies d.lgs. n. 231 del 2001)

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.)
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.)

18.1 Aree a rischio reato

Le Linee Guida di Confindustria nell'ambito dei reati trattati nella presente Parte Speciale evidenziano l'impossibilità di escludere a priori alcun ambito di attività degli enti, in quanto i reati in esame potrebbero riguardare tutti i casi in cui vi sia, in seno all'ente stesso, una violazione degli obblighi e delle prescrizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Ne consegue che le potenziali aree a rischio reato che la Fondazione ha individuato nell'ambito di tali reati riguardano tutte le attività svolte dall'Associazione, nonché quelle svolte dal personale esterno (ad es. fornitori di servizi in base a contratti d'appalto, d'opera o somministrazione). Particolare attenzione deve essere dedicata a quelle attività realizzate in associazione con *partner* o tramite la stipula di contratti di somministrazione, appalto o con società di consulenza o liberi professionisti.

Ai fini della redazione della presente Parte Speciale si devono pertanto considerare i fattori riportati nel Documento di Valutazione dei Rischi (di seguito anche "DVR"), finalizzate a costituire il complessivo sistema di gestione della sicurezza sul lavoro e dare attuazione al disposto dell'art. 30 d.lgs. n. 81 del 2008.

18.2 Gli attori coinvolti

I soggetti tutelati

Per quanto concerne i **soggetti tutelati**, le norme antinfortunistiche non tutelano solo i dipendenti ma tutte le persone che accedono ai luoghi di lavoro.

I soggetti attivi

Per quanto concerne i soggetti attivi, possono commettere le tipologie di reato oggetto della presente Parte Speciale coloro che, in ragione della mansione, delle prerogative e dei compiti loro attribuiti, hanno responsabilità gestionali ovvero sono coinvolti, in maniera diretta o in collaborazione con altri, nei processi della Fondazione che possono influenzare le prestazioni di Salute e Sicurezza sul Lavoro. Sono pertanto considerati soggetti attivi:

- il datore di Lavoro, quale principale attore nell'ambito della prevenzione e protezione (il Datore di Lavoro è, in prima istanza, il garante "dell'integrità fisica e della personalità morale dei prestatori di lavoro");

- i dirigenti ed i preposti, ai quali possono competere, tra gli altri, compiti organizzativi o di supervisione delle attività;
- il medico competente ai quali è attribuito, nei limiti e sulla base delle disposizioni di legge, il presidio della salute del lavoratore;
- il Responsabile della Salute e Sicurezza dei lavoratori;
- i lavoratori che, attraverso le proprie azioni e/o omissioni, possono pregiudicare la propria e/o l'altrui salute e sicurezza;
- i volontari;
- i progettisti, ai quali compete il rispetto dei principi di prevenzione in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro, sin dal momento dell'individuazione delle soluzioni progettuali e tecniche;
- i fabbricanti, gli installatori ed i manutentori che, nell'ambito delle rispettive competenze, devono assicurare la rispondenza alle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari applicabili, comprese le "norme di prodotto";
- i committenti o i soggetti da loro individuati, ai quali competono, secondo le modalità definite dalla normativa, la gestione ed il controllo dei lavori affidati in appalto.

18.3 Le attività sensibili

Generalità

In ragione della natura dei reati in materia di norme sul lavoro sopra richiamati, ogni attività della Fondazione è potenzialmente esposta al rischio di commissione dei reati.

Al fine di individuare e presidiare le attività a rischio la Fondazione ha pertanto reputato strategico avvalersi delle risultanze delle attività di valutazione dei rischi per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, la cui formalizzazione è prevista nel Documento di Valutazione dei Rischi ex art. 17, d.lgs. n. 81 del 2008 regolarmente adottato ed aggiornato dalla Fondazione;

Attraverso il processo di valutazione dei rischi sono individuate tutte le condizioni ove è possibile che si manifestino degli eventi lesivi.

L'adozione efficace di un Sistema di Gestione per la Salute e Sicurezza sul Lavoro è riconosciuta come una modalità idonea per i Datori di Lavoro di organizzare le proprie attività e per controllare che le stesse siano, dal punto di vista della tutela della salute e sicurezza, conformi a quanto previsto dal sistema normativo di riferimento.

Le attività individuate con riferimento ai reati richiamati dall'art. 25-*septies* del d.lgs. n. 231 del 2001 sono pertanto classificate come segue:

- attività a rischio di infortunio e malattia professionale, individuate nella documentazione predisposta dai Datori di Lavoro in accordo con le pertinenti prescrizioni normative al fine di riportare gli esiti del processo di valutazione dei rischi, in base alle quali possono potenzialmente verificarsi gli infortuni e le malattie professionali;
- attività a rischio di reato, intese come le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto e che, in caso di inefficace attuazione delle misure di controllo dei rischi, potrebbero integrare una responsabilità colposa dell'ente.

18.4 Attività a rischio reato

Fatta salva la trattazione delle attività a rischio di infortunio e malattia professionale desunte dalla documentazione definita dai Datori di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi, a cui il presente elaborato rimanda, la Fondazione ha posto

in essere un'attività di *risk-self assesment* finalizzata all'individuazione, nell'ambito dei processi della Fondazione, delle attività a rischio di reato.

Coerentemente con quanto previsto dall'art. 30 del d.lgs. n. 81 del 2008, l'analisi dei processi interni ha consentito di individuare le attività che possono potenzialmente originare i reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto. L'elenco delle attività sensibili è periodicamente aggiornato in relazione a nuove ed eventuali esigenze di prevenzione secondo le modalità previste dal Modello.

In ragione delle attività svolte e dell'esecuzione delle attività di *risk-self assesment*, la Fondazione ha individuato i seguenti processi e attività sensibili esposte al rischio di commissione dei reati di cui all'art. 25-*septies* del Decreto:

- Individuazione delle disposizioni normative applicabili a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali
- Identificazione e valutazione dei rischi, predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti per eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la SSL
- Definizione delle risorse, dei ruoli, delle responsabilità e autorità nell'organizzazione
- Definizione dei requisiti di competenza, abilità e consapevolezza dei lavoratori
- Comunicazione, partecipazione e consultazione: gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei lavoratori
- Approvvigionamento e gestione degli appalti; acquisizione di documentazioni / certificazioni obbligatorie di legge
- Preparazione e risposta alle emergenze
- Sorveglianza sanitaria
- Gestione di incidenti, non conformità e azioni correttive

18.5 *Regole di comportamento*

18.5.1. *Premessa*

La tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro costituisce per la Fondazione un impegno primario che essa attua nella conduzione delle proprie attività.

In particolare, la presente Parte Speciale concerne i comportamenti che devono essere tenuti dai soggetti - Amministratori e personale in posizione apicale operante in nome e per conto della Fondazione, Presidente, dirigenti, dipendenti e volontari della Fondazione, anche per il tramite di fornitori, consulenti e lavoratori autonomi e parasubordinati, che svolgono la propria prestazione a favore della Fondazione, indipendentemente dalla qualificazione giuridica del loro rapporto con la stessa - che sono coinvolti nei processi e nelle attività sensibili ed operano pertanto nelle aree a Rischio Reato (qui di seguito i "Destinatari").

Nello specifico, la presente Parte Speciale del Modello fornisce una rappresentazione degli strumenti organizzativi, gestionali e di controllo stabiliti e attuati dalla Fondazione al fine di:

- promuovere il raggiungimento degli obiettivi di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori;
- fornire indicazioni circa le misure comportamentali che tutti i soggetti coinvolti nei processi aziendali che possono influenzare le prestazioni di Salute e Sicurezza sul Lavoro ("attività sensibili") devono porre in essere al fine di contenere i rischi di commissione dei reati richiamati dall'art. 25-*septies* del Decreto e ai fini della corretta applicazione del Modello;
- fornire all'Organismo di Vigilanza ed alle altre funzioni di controllo gli strumenti per esercitare le attività di monitoraggio, controllo, verifica.

18.5.2. Protocolli generali di comportamento

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse della Fondazione, sono coinvolti nel Processo di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro, affinché:

- pongano in essere tutto quanto sia ragionevolmente in loro potere per impedire il verificarsi dei reati in materia di Salute e Sicurezza;
- tengano un comportamento diligente, assicurando il pieno rispetto delle norme di legge e regolamentari, nello svolgimento di tutte le attività a rischio come individuate nella presente Parte Speciale, al fine di consentire il massimo rispetto e la massima efficacia delle misure poste a tutela della salute e della sicurezza dei dipendenti della Fondazione.

Nell'ambito dei suddetti comportamenti la presente sezione della Parte Speciale indica le misure generali per la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori così come individuate dall'art. 15 del d.lgs. n. 81 del 2008; tali misure si intendono a carico del Datore di Lavoro, dei dirigenti e dei preposti secondo la ripartizione di attribuzioni e competenze in vigore all'interno della Fondazione e consistono in:

- valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza;
- eliminazione dei rischi e, ove ciò non è possibile, loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- riduzione dei rischi alla fonte;
- sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
- priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
- limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici, sui luoghi di lavoro;
- controllo sanitario dei lavoratori;
- allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti alla sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- informazione e formazione adeguate a dirigenti e i preposti;
- informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- istruzioni adeguate ai lavoratori;
- partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

- programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

Tutte le misure di tutela su indicate, relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Al fine di consentire l'attuazione di tali misure, la Fondazione, in conformità agli adempimenti prescritti dal d.lgs. n. 81 del 2008 come successivamente modificato ed integrato, provvede ai seguenti adempimenti:

Procedure/disposizioni

- procedure/disposizioni adeguate, volte a definire in modo formale i compiti e le responsabilità in materia di sicurezza;
- procedura/disposizione interna di organizzazione degli accertamenti sanitari preventivi e periodici;
- procedura/disposizione interna per la gestione di pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi;
- procedure/disposizioni per la gestione amministrativa delle pratiche di infortunio e delle malattie professionali;
- procedure previste dal sistema di gestione.

La documentazione relativa a tali procedure è resa disponibile ai Dipendenti.

Informativa

- fornisce adeguata informativa ai dipendenti ed ai nuovi assunti (compresi lavoratori interinali, stagisti e volontari) circa i rischi connessi all'attività, le conseguenze di questi, le misure di prevenzione e protezione adottate, la nomina del RSPP, del Medico Competente e degli addetti ai compiti specifici per il pronto soccorso, il salvataggio, l'evacuazione e la prevenzione incendi;
- dà evidenza dell'informativa erogata per la gestione di pronto soccorso, emergenza, evacuazione e prevenzione incendi anche tramite verbalizzazione degli eventuali incontri;
- predispone formalmente l'informazione e l'istruzione per l'eventuale uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione personale messi a disposizione dei dipendenti.

La documentazione e le procedure relative a tale attività di informativa sono rese disponibili ai Dipendenti.

Formazione

- fornisce adeguata, periodica e continuativa formazione ai dipendenti in materia di sicurezza sul lavoro (per le caratteristiche dell'attività di formazione).

Registri e altri documenti

- si dota di apposito registro degli esposti, in caso di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni;
- si dota di un registro delle pratiche e delle malattie professionali riportante data, malattia, data di emissione del certificato medico e data di emissione della pratica;
- dà adeguata evidenza documentale delle visite dei luoghi di lavoro effettuate congiuntamente tra il RSPP ed il Medico Competente;
- tiene un archivio relativo agli adempimenti in materia di sicurezza e igiene sul lavoro;

- redige un adeguato documento di valutazione dei rischi contenente il programma delle misure di mantenimento e miglioramento;
- predisporre un elenco delle aziende che operano all'interno dei propri siti con contratto di appalto;
- tiene evidenza documentale della preventiva consultazione degli RLS sulla:
 - organizzazione delle attività di rilevazione e valutazione dei rischi;
 - definizione degli addetti alla attività di prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione.

Riunioni

- predisporre periodici incontri tra le funzioni preposte alla sicurezza, a cui possa partecipare anche l'OdV, mediante formale convocazione degli incontri e relativa verbalizzazione sottoscritta dei partecipanti.

18.5.3. Protocolli specifici di prevenzione

Con riferimento **all'individuazione delle disposizioni normative applicabili a cui uniformarsi per il rispetto degli standard tecnico-strutturali**, la conformità alle disposizioni normative applicabili è assicurata attraverso l'adozione di specifici strumenti organizzativi documentati, i quali prevedono la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- l'identificazione di tutte le disposizioni normative applicabili all'organizzazione e dei relativi adempimenti;
- l'individuazione dei responsabili dell'attuazione e messa a loro disposizione delle pertinenti disposizioni normative;
- la programmazione delle misure tecnico-organizzative e finanziarie necessarie all'adempimento delle prescrizioni;
- il monitoraggio periodico della conformità alla normativa applicabile;
- l'aggiornamento legislativo periodico.

Con riferimento **all'identificazione e valutazione dei rischi, predisposizione e aggiornamento delle misure di prevenzione e protezione atte a eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la Salute e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro**, l'operazione di individuazione e di rilevazione dei rischi è effettuata con correttezza e nel rispetto del principio di veridicità, completezza e accuratezza, previa definizione del perimetro normativo di riferimento e in accordo con le pertinenti prescrizioni di settore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: artt. 17 e 96, d.lgs. n. 81 del 2008).

La responsabilità finale è attribuita, senza possibilità di delega, al Datore di Lavoro che si avvale del supporto di altri soggetti quali, tra gli altri, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ed il Medico Competente, nonché di ulteriori soggetti, quali ad esempio il personale incaricato di attività specialistiche.

Tutti i dati e le informazioni che servono alla valutazione dei rischi e, conseguentemente, all'individuazione delle misure di tutela (ad esempio la documentazione tecnica, le misure strumentali, gli esiti dei sondaggi interni, etc.) devono essere chiari, completi e devono rappresentare in modo veritiero lo stato e la situazione reale della Fondazione.

Il processo di valutazione dei rischi e di definizione dei relativi documenti nonché il loro aggiornamento è condotto in accordo con le pertinenti prescrizioni normative ed è descritto in apposita documentazione organizzativa societaria.

Il processo di Valutazione dei Rischi deve essere condotto considerando:

- attività routinarie e non routinarie;
- attività di tutte le persone che hanno accesso al posto di lavoro (compresi i terzi);
- pericoli provenienti dall'esterno;
- infrastrutture, attrezzature e materiali presenti presso il luogo di lavoro;

- modifiche apportate ai processi e/o al sistema di gestione, tra cui le modifiche temporanee, e il loro impatto sulle operazioni, processi ed attività;
- eventuali obblighi giuridici applicabili in materia di valutazione dei rischi e di attuazione delle necessarie misure di controllo;
- progettazione di ambienti di lavoro;
- procedure operative e di lavoro.

Il Datore di Lavoro, attraverso le proprie strutture organizzative, assicura che il personale della Fondazione svolga attività solo se condotte nell'ambito di processi che sono stati oggetto di valutazione dei rischi.

Per le operazioni riguardanti la definizione delle risorse, dei ruoli, delle responsabilità e autorità nell'organizzazione, i protocolli specifici prevedono che:

- siano definite procedure (con espresso rinvio al DVR), ruoli e responsabilità in merito alle fasi dell'attività di predisposizione e attuazione del sistema di prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori;
- siano definiti, in coerenza con le disposizioni di legge vigenti in materia, i meccanismi relativi a:
 - valutazione e controllo periodico dei requisiti di idoneità e professionalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (c.d. "RSPP") e degli addetti al servizio di prevenzione e protezione (c.d. "ASPP");
 - definizione delle competenze minime, del numero, dei compiti e delle responsabilità dei lavoratori addetti ad attuare le misure di emergenza, di prevenzione incendi e di primo soccorso;
 - processo di nomina e relativa accettazione da parte del Medico Competente, con evidenza delle modalità e della tempistica in caso di avvicendamento nel ruolo;
 - Identificazione e valutazione dei rischi, predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti per eliminare i pericoli e ridurre i rischi per la SSL.
- sia garantita la presenza e l'aggiornamento dell'Organigramma della Sicurezza della Fondazione (es. RSPP, RLS, Medico Competente, Addetti antincendio e primo soccorso, Preposti), monitorando tempestivamente ogni cambiamento intercorso e/o di progetti di cambiamento tecnologico, impiantistico, organizzativo e procedurale;
- la Fondazione si avvalga delle funzioni di competenza per l'individuazione, divulgazione e monitoraggio degli aspetti legati agli *standard* tecnico-strutturali;
- sia prevista, anche attraverso un sistema di deleghe, l'attribuzione di specifiche responsabilità, in data certa, attraverso la forma scritta definendo, in maniera esaustiva, caratteristiche e limiti dell'incarico e, se del caso, individuando il potere di spesa;
- siano formalizzate le relative responsabilità di gestione in maniera univoca, anche mediante specifici atti di nomina e il corretto conferimento di poteri necessari allo svolgimento del ruolo, inclusi quelli di spesa;
- siano correttamente nominati i soggetti previsti dalla normativa in materia di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro (ivi inclusi, nel caso di presenza di cantieri, i soggetti previsti dal titolo IV del d.lgs. n. 81 del 2008) e siano loro conferiti adeguati poteri necessari allo svolgimento del ruolo agli stessi assegnato;
- l'assegnazione e l'esercizio dei poteri nell'ambito di un processo decisionale sia congruente con le posizioni di responsabilità e con la rilevanza e/o la criticità delle sottostanti situazioni di rischio;
- non vi sia identità soggettiva fra coloro che assumono o attuano le decisioni e coloro che sono tenuti a svolgere sulle stesse i controlli previsti dalla legge e dal sistema di controllo interno;
- i soggetti che rivestono un ruolo datoriale ai sensi del d.lgs. n. 81 del 2008 siano formalmente designati dalla Fondazione con la conseguente attribuzione di deleghe e procure in materia di gestione del personale, nonché di tutela della salute dei lavoratori, ai fini di un'opportuna gestione delle tematiche di Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro;

- l'organigramma per la sicurezza sia reso disponibile dalla Fondazione, e indichi compiti, poteri e responsabilità di tutti i soggetti investiti di incarichi nell'ambito dell'apparato aziendale di prevenzione dal rischio infortuni/malattie professionali, e la Fondazione ne curi l'aggiornamento.

Per le operazioni riguardanti la definizione dei requisiti di competenza, abilità e consapevolezza dei lavoratori, i protocolli specifici prevedono che:

- siano previste attività di informazione e formazione di tutto il personale circa le corrette modalità di espletamento dei propri incarichi, nonché nei casi previsti dalla normativa;
- siano organizzati i corsi di formazione e addestramento necessari in funzione del programma formativo approvato dal Datore di Lavoro;
- siano segnalati eventuali carenze formative, informative e relative all'addestramento del personale in funzione dei rischi a cui è esposto e delle mansioni assegnate;
- la Fondazione si avvalga delle funzioni di competenza per l'individuazione, divulgazione e monitoraggio dei requisiti di competenza, abilità e consapevolezza necessari per lo svolgimento delle attività sociali;
- le attuali modalità operative prevedano che la funzione Risorse Umane si occupi di comunicare nuove assunzioni e cambio mansioni, per l'individuazione dei lavoratori da sottoporre alle attività formative;
- la Fondazione provveda a monitorare le esigenze formative attraverso uno scadenziario con le schede relative a ciascun lavoratore;
- gli attestati e certificazioni di formazione del personale siano archiviati.

Con riferimento alla comunicazione, partecipazione e consultazione, gestione delle riunioni periodiche di sicurezza, consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza le attività sono gestite attraverso specifici strumenti organizzativi e di monitoraggio e controllo. In generale, e a titolo esemplificativo, la Fondazione definisce:

- i ruoli, le responsabilità e le modalità operative di gestione della comunicazione con i lavoratori;
- le modalità di registrazione e monitoraggio delle riunioni periodiche;
- le modalità di partecipazione del personale alle tematiche in ambito Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- la comunicazione e il coinvolgimento dei rappresentanti dei lavoratori per la valutazione dei rischi.

Per le operazioni riguardanti la definizione delle misure per il controllo operativo e la gestione del cambiamento, i protocolli specifici prevedono che:

- siano individuati i requisiti e le competenze specifiche per la conduzione delle attività di audit sul modello di Salute e Sicurezza dei lavoratori nonché le modalità e le tempistiche delle verifiche sullo stato di attuazione delle misure adottate;
- sia garantita l'idoneità degli edifici, la corretta manutenzione dei mezzi e attrezzature di lavoro, l'adempimento degli obblighi di legge;
- siano definite, aggiornate e divulgate, attraverso il supporto del RSPP, le istruzioni operative per la sicurezza delle postazioni di lavoro e/o delle mansioni lavorative;
- sia tenuta aggiornata la documentazione di propria competenza all'evolversi dei processi tecnici ed organizzativi della Sede/Fondazione;
- sia assicurato l'aggiornamento della documentazione di sede/società e il calendario/scadenziario delle attività di miglioramento e implementazione;
- siano garantiti i controlli periodici previsti per legge su impianti, macchinari, attrezzature;
- la Fondazione provveda a effettuare periodicamente le opportune verifiche e controlli di manutenzione presso i vari siti interessati (es. verifica impianti messa a terra, impianti antincendio);
- vengano effettuati sopralluoghi presso le diverse locali, nei quali vengono notificate eventuali non conformità e programmati gli opportuni interventi risolutivi;
- siano definite le modalità di registrazione delle manutenzioni effettuate e le relative responsabilità;
- siano definite le modalità di segnalazione delle anomalie, individuati i mezzi più idonei per comunicare tali modalità, identificate le funzioni tenute ad attivare il relativo processo di manutenzione (manutenzioni non programmate);

- gli eventuali interventi specialistici siano condotti da soggetti in possesso dei requisiti di legge che devono produrre le necessarie documentazioni.

Per le operazioni riguardanti l'approvvigionamento e gestione degli appalti; acquisizione di documentazioni / certificazioni obbligatorie di legge in conformità alle disposizioni normative applicabili, sono definiti gli adempimenti a cui la Fondazione deve ottemperare e le eventuali relative certificazioni o documentazioni di competenza.

Ai fini di quanto sopra, sono stabiliti opportuni criteri affinché, ove necessario e applicabile, siano definiti ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- la richiesta, l'aggiornamento e la conservazione della documentazione obbligatoria per legge per luoghi di lavoro, attrezzature e impianti;
- la progettazione e la realizzazione delle modifiche di luoghi di lavoro, attrezzature e impianti, nonché la produzione della pertinente documentazione;
- l'emissione di certificazioni, marcature o di altri strumenti di validazione di conformità;
- la formalizzazione e tracciabilità delle attività di verifica sul rispetto dei presidi di controllo individuati;
- la definizione dell'ambito di intervento e degli impatti dello stesso all'interno di un contratto scritto;
- la verifica del possesso dei requisiti tecnico-professionali in capo al soggetto esecutore delle lavorazioni effettuata anche attraverso:
- l'iscrizione alla CCIAA e la dimostrazione relativa al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali nei confronti del proprio personale,
- la presentazione del Documento Unico di Regolarità Contributiva;
- l'acquisizione, nei casi contemplati dalla legge, della dichiarazione di conformità a regola d'arte rilasciata dall'impresa esecutrice al termine degli interventi;
- la quantificazione e l'inserimento all'interno dei contratti dei costi per la sicurezza;
- la formalizzazione e tracciabilità delle attività di verifica sul rispetto dei presidi di controllo individuati.

La Fondazione attua il controllo sull'operato dei propri fornitori attraverso le modalità previste dalle proprie procedure interne (a titolo esemplificativo e non esaustivo: nell'ambito di *audit* interni e valutazioni annuali sulle *performance* in materia di salute e sicurezza) e ne tiene conto ai fini del monitoraggio dei requisiti di qualifica degli stessi.

Con riferimento alla preparazione e risposta alle emergenze, la gestione delle emergenze è attuata attraverso specifici piani che prevedono la definizione di ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- l'identificazione delle situazioni che possono causare una potenziale emergenza;
- la definizione delle modalità per rispondere alle condizioni di emergenza e prevenire o mitigare le relative conseguenze negative in tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro;
- la pianificazione della verifica dell'efficacia dei piani di gestione delle emergenze;
- l'aggiornamento delle procedure di emergenza in caso di incidenti o di esiti negativi delle simulazioni periodiche;
- la formalizzazione e tracciabilità delle attività di verifica sul rispetto dei presidi di controllo individuati.

Sono inoltre individuati gli addetti agli interventi di emergenza, in numero sufficiente e preventivamente formati ed aggiornati secondo i requisiti di legge.

Sono disponibili e mantenuti in efficienza idonei sistemi per la lotta agli incendi, scelti per tipologia e numero in ragione della specifica valutazione del rischio di incendio ovvero delle indicazioni fornite dall'autorità competente.

Sulla base della rischiosità del sito sono inoltre presenti strutture organizzative e dotazioni più o meno complesse poste a presidio degli interventi di primo soccorso.

L'efficienza dei piani è garantita attraverso la periodica attività di prova, finalizzata ad assicurare la piena conoscenza, da parte del personale, delle corrette misure comportamentali e l'adozione di idonei strumenti di registrazione atti a dare evidenza degli esiti di dette prove e delle attività di verifica e di manutenzione dei presidi predisposti.

Con riferimento alla sorveglianza sanitaria, preliminarmente all'attribuzione di una qualsiasi mansione al lavoratore, la Fondazione ne verifica i requisiti sia per quanto riguarda gli aspetti tecnici, sia per quanto riguarda gli aspetti sanitari, se riscontrati in sede di valutazione del rischio.

La verifica circa l'idoneità è attuata dal Medico Competente della Fondazione che, in ragione delle indicazioni fornite dal Datore di Lavoro e sulla base della propria conoscenza dei luoghi di lavoro e delle lavorazioni, verifica preventivamente l'idoneità sanitaria del lavoratore. Il Medico Competente rilascia giudizi sull'idoneità, totale o parziale, ovvero sull'inidoneità del lavoratore allo svolgimento della mansione alla quale è preposto. In ragione della tipologia di lavorazione richiesta e sulla base degli esiti della visita preliminare, il Medico Competente definisce un protocollo di sorveglianza sanitaria a cui sottopone il lavoratore.

Con riferimento alla gestione di incidenti, non conformità e azioni correttive, sono stabiliti opportuni strumenti che regolamentano ruoli, responsabilità e modalità operative per:

- la rilevazione, tracciabilità/registrazione e investigazione interna degli infortuni, incidenti occorsi e "near miss";
- la regolamentazione delle attività di comunicazione da parte dei responsabili operativi alle pertinenti funzioni sugli infortuni/incidenti occorsi;
- il monitoraggio degli infortuni occorsi (tenendo conto di eventuali controversie/contenziosi pendenti relativi agli infortuni occorsi sui luoghi di lavoro) al fine di identificare le aree a maggior rischio infortuni;
- la formalizzazione e tracciabilità delle attività di verifica sul rispetto dei presidi di controllo individuati.

18.5.4. Ulteriori protocolli di prevenzione

Ai fini del controllo dei rischi di commissione dei reati in oggetto, la Fondazione adotta le seguenti ulteriori misure di controllo.

Vigilanza sull'adempimento delle misure di sicurezza

In specifica attuazione del disposto dell'art. 18, comma 3-bis, d.lgs. n. 81 del 2008, in merito ai doveri di vigilanza del Datore di Lavoro e dei dirigenti sull'adempimento degli obblighi relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro da parte di preposti, lavoratori, progettisti, fabbricanti e fornitori, installatori e Medico Competente, sono previsti specifici obblighi di vigilanza.

Obblighi di vigilanza sui preposti

Con particolare riferimento alla vigilanza sui preposti, gli strumenti organizzativi esistenti prevedono che i Datori di Lavoro, o le persone da questi delegate:

- programmino ed effettuino controlli a campione in merito all'effettiva istruzione ricevuta dai soggetti che accedono a zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- programmino ed effettuino controlli a campione in merito alle segnalazioni di anomalie da parte dei preposti, nonché alle segnalazioni di anomalie relative a comportamenti dei preposti stessi;
- effettuino controlli in merito alle segnalazioni dei preposti relativamente ad anomalie su mezzi ed attrezzature di lavoro e sui mezzi di protezione individuale e su altre situazioni di pericolo, altresì verificando le azioni intraprese dal dirigente per la sicurezza responsabile ed eventuali *follow up* successivi alle azioni intraprese;
- effettuino controlli in merito all'effettiva avvenuta fruizione da parte dei preposti della formazione interna appositamente predisposta.

Obblighi di vigilanza sui lavoratori

Con particolare riferimento alla vigilanza sui lavoratori, gli strumenti organizzativi esistenti prevedono che i Datori di Lavoro, o le persone da questi delegate:

- programmino ed effettuino controlli a campione in merito all'effettiva istruzione ricevuta dai lavoratori che accedono a zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- programmino ed effettuino controlli a campione in merito alle segnalazioni di anomalie da parte dei preposti;
- effettuino controlli in merito all'effettiva avvenuta fruizione da parte dei lavoratori della formazione interna appositamente predisposta;
- effettuino controlli in merito all'effettiva sottoposizione dei lavoratori ai controlli sanitari previsti dalla legge o comunque predisposti dal Medico Competente.

Obblighi di vigilanza sui progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e manutentori

Con particolare riferimento agli obblighi in capo a progettisti, fabbricanti, fornitori, installatori e manutentori di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza e attrezzature di lavoro (cfr. artt. 22, 23 e 24, d.lgs. n. 81 del 2008), gli strumenti organizzativi esistenti prevedono che:

- l'ambito di intervento e gli impatti dello stesso siano chiaramente definiti in un contratto scritto;
- siano definiti gli accessi e le attività sul sito da parte dei terzi, con valutazione specifica dei rischi legati alla loro presenza e relativa redazione del DUVRI, sottoscritto da tutti i soggetti esterni coinvolti e prontamente adeguato in caso di variazioni nei presupposti dell'intervento;
- alla consegna di macchinari, impianti e di qualsiasi tipo di presidio di sicurezza, sia effettuato il controllo della presenza delle marcature CE, dei libretti di uso e manutenzione, dei certificati di conformità e, se richiesto, dei requisiti di omologazione, nonché della corrispondenza delle specifiche del prodotto rispetto alle richieste;
- siano previste clausole contrattuali in merito ad eventuali inadempimenti di dipendenti di terzi presso i siti aziendali relativamente alle tematiche sicurezza, che prevedano l'attivazione di segnalazioni apposite e l'applicazione di penali;
- l'attività di verifica dei fornitori tengano conto anche del rispetto da parte degli stessi e dei loro dipendenti delle procedure di sicurezza;
- siano introdotti sistemi di rilevamento: delle presenze di lavoratori terzi presso il sito aziendale; del monte ore di lavoro effettivamente svolte; del rispetto dei principi di sicurezza aziendali, come eventualmente integrati dai contratti;
- sia formalizzato e tracciabile il controllo da parte dei dirigenti e del Datore di Lavoro del rispetto dei presidi di controllo individuati.

Obblighi di vigilanza sul Medico Competente

Con particolare riferimento alla vigilanza sul Medico Competente, gli strumenti organizzativi esistenti prevedono che i Datori di Lavoro, o le persone da questi delegate:

- verifichino il possesso da parte del Medico Competente dei titoli e dei requisiti previsti dalla legge per lo svolgimento di tale funzione;
- verifichino che il Medico Competente partecipi regolarmente alle riunioni di coordinamento con il RSPP, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e il Datore di Lavoro stesso, aventi ad oggetto le tematiche della sicurezza sui luoghi di lavoro, incluse quelle relative alle valutazioni dei rischi aziendali e quelle aventi un impatto sulla responsabilità sociale aziendale;
- verifichino la corretta e la costante attuazione da parte del Medico Competente dei protocolli sanitari e delle procedure aziendali relative alla sorveglianza sanitaria.

Attività di verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure in materia di sicurezza

Con particolare riferimento alle attività di audit per la verifica periodica dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure, il monitoraggio della sicurezza si articola in:

- monitoraggio svolto dalle risorse interne della Fondazione, sia in autocontrollo da parte dell'operatore, sia da parte del preposto/dirigente. Tale monitoraggio può comportare, per aspetti specialistici, il ricorso ad altre risorse interne o esterne all'azienda;
- monitoraggio effettuato da enti esterni sulla funzionalità del sistema preventivo adottato.

19. Reati di criminalità informatica

19.1. Regole di comportamento

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, sono incaricati della gestione e manutenzione dei server, delle banche dati, delle applicazioni, dei client, nonché a tutti coloro che abbiano avuto assegnate password e chiavi di accesso al sistema informativo della Fondazione:

- il personale può accedere al sistema informativo aziendale unicamente attraverso i codici di identificazione assegnati, provvedendo alla modifica periodica;
- il personale custodisce i propri codici identificativi al fine di assicurarne la segretezza, astenendosi dal comunicarli a terzi;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta che possa compromettere la riservatezza e integrità delle informazioni e dei dati aziendali e dei terzi;
- il personale si astiene da qualsiasi condotta diretta a superare o aggirare le protezioni del sistema informatico aziendale o altrui;
- il personale non può utilizzare connessioni alternative rispetto a quelle fornite dalla Fondazione e nell'espletamento dell'attività lavorativa.

Le seguenti regole di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, e per conto o nell'interesse della Fondazione, sono coinvolti nelle attività del processo *Informatica*.

È fatto divieto di:

- utilizzare i *personal computer* della Fondazione per attività differenti rispetto a quelle connesse allo scopo sociale della Fondazione, a meno che si tratti di attività espressamente autorizzate dalla stessa. In particolare, i *personal computer* non possono essere utilizzati per trasmettere, ricevere o archiviare comunicazioni o informazioni che possono essere considerate sessualmente esplicite, blasfeme, intimidatorie, non etiche o comunque offensive;
- porre in essere qualsivoglia comportamento che possa mettere a rischio la riservatezza e/o l'integrità dei dati della Fondazione o di dati terzi, anche pubblica, cui si abbia accesso in ragione dell'attività lavorativa e dell'azione della Fondazione;
- installare alcun programma o applicazione non in regola con il diritto d'autore o fruire di contenuti altrettanto non in regola;
- installare alcun programma, anche se attinente all'attività della Fondazione, senza aver prima interpellato il CdA;
- accedere in maniera non autorizzata ai sistemi informativi di terzi, né alterarne in alcun modo il loro funzionamento, al fine di ottenere e/o modificare, senza diritto, dati, programmi o informazioni;
- produrre, importare, esportare, vendere, trasportare, distribuire, mettere a disposizione o in qualsiasi modo procurare dispositivi o programmi utili all'utilizzo indebito di strumenti di pagamento diversi dal contante;

- occultare o distruggere in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti archiviati all'interno dei sistemi informativi di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la corretta rappresentazione contabile delle transazioni della Fondazione;
- rendere pubblica qualsivoglia informazione assegnata per l'utilizzo delle risorse informatiche e l'accesso a dati e sistemi (avuto particolare riguardo allo username ed alla *password*, anche se superata, necessaria per l'accesso ai sistemi della Fondazione);
- intraprendere azioni atte a superare le protezioni applicate ai sistemi informativi della Fondazione;
- utilizzare dispositivi informatici in modo promiscuo tra oggetti diversi, salvo che il dispositivo non sia dotato di profili autonomi e separati protetti da *password*.

19.2. Protocolli specifici di prevenzione

Per le attività relative alla **gestione dei sistemi software**, la **gestione della rete e dell'hardware** e la **gestione e presidio della sicurezza informatica e degli accessi logici**, i protocolli specifici prevedono che:

- la Fondazione implementi un approccio di gestione dei sistemi informativi improntato al rispetto degli *standard* di sicurezza attiva e passiva, volti a garantire l'identità degli utenti e la protezione, la confidenzialità, l'integrità e la disponibilità dei dati;
- l'accesso ai sistemi informativi sia consentito solo previa opportuna identificazione da parte dell'utente, a mezzo codice di identificazione e *password* assegnati originariamente dalla Fondazione;
- la *password* originariamente assegnata dalla Fondazione sia modificata dall'utente, a seguito del primo accesso, e comunque secondo la periodicità stabilita dalla Fondazione avuto riguardo alla frequenza di utilizzo e alla criticità dei dati cui si accede per mezzo della *password*;
- ogni destinatario sia tenuto ad attivare le misure necessarie per la protezione del sistema, evitando che terzi possano avere accesso allo stesso. A tale proposito, si invitano tutti i destinatari all'uscita dal sistema o al blocco dell'accesso in caso di allontanamento dalla postazione, nonché allo spegnimento della macchina al termine della giornata lavorativa;
- sia predisposta una matrice autorizzativa – applicazioni/profilo/richiedente – allineata con i ruoli organizzativi in essere e coerente con i principi di segregazione dei ruoli, rivista periodicamente dalle funzioni competenti;
- siano eseguite verifiche periodiche dei profili utente al fine di verificare che siano coerenti con le responsabilità assegnate e coerente con i principi di segregazione dei ruoli;
- ogni risorsa sia adeguatamente formata e informata in merito ai comportamenti da tenere per garantire la sicurezza dei sistemi informativi, oltre che sulle possibili conseguenze, anche penali, derivanti dalla commissione di un illecito;
- sia svolto un periodico controllo sul filtraggio delle mail esterne, onde adeguare i meccanismi di selezione della corrispondenza indesiderata;
- sia segnalata ogni ricezione di *mail* sospetta da parte di ogni risorsa al responsabile IT.

20. Reati contro l'amministrazione della giustizia

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto al reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria di cui all'art. 25-*decies* del d.lgs. n. 231 del 2001.

In via generale, a tali soggetti è richiesto di:

- evadere con tempestività, correttezza e buona fede tutte le richieste provenienti dagli organi di polizia giudiziaria e dall'autorità giudiziaria inquirente e giudicante, fornendo tutte le informazioni, i dati e le notizie eventualmente utili;

- mantenere, nei confronti degli organi di polizia giudiziaria e dell'autorità giudiziaria, un comportamento disponibile e collaborativo in qualsiasi situazione.

È fatto espresso divieto ai Destinatari di ricorrere a minacce oppure promettere, offrire o concedere un'indebita utilità per indurre chi può avvalersi della facoltà di non rispondere nel procedimento penale, a non rendere dichiarazioni o a rendere false dichiarazioni all'autorità giudiziaria, con l'intento di ottenere una pronuncia favorevole alla Fondazione o determinare il conseguimento di altro genere di vantaggio.

21. Reati di impiego di cittadini di paesi terzi con soggiorno irregolare

I seguenti principi di comportamento di carattere generale si applicano ai Destinatari del presente Modello che, a qualunque titolo, siano coinvolti nelle attività "sensibili" rispetto al reato di cui all'art. 25-*duodecies* del d.lgs. n. 231 del 2001.

Il personale della Fondazione e delle ditte terze che operano presso o per conto della stessa deve essere regolarmente presente sul territorio nazionale.

In via generale, è fatto divieto a tutti i Destinatari a vario titolo coinvolti nella gestione delle risorse umane di:

- assumere, a tempo determinato o indeterminato, lavoratori subordinati o somministrati per il tramite di agenzie interinali, privi di permesso di soggiorno;
- stipulare contratti di affidamento di servizi con società o soggetti terzi il cui personale sia irregolarmente presente sul territorio italiano.

Inoltre, è fatto obbligo a tutti i Destinatari, a vario titolo coinvolti nella gestione delle risorse umane, di:

- retribuire i dipendenti in modo proporzionato all'opera prestata;
- retribuire i dipendenti in modo conforme alla disciplina di settore e agli accordi collettivi nazionali o territoriali;
- rispettare l'orario di lavoro, il riposo, l'aspettativa e le ferie;
- verificare e, ove rilevate, porre rimedio tempestivo, a violazione delle norme in materia di sicurezza e igiene sui luoghi di lavoro;
- applicare metodi di sorveglianza idonei e attenti alla dignità dei lavoratori.

22 Reati tributari

Reati tributari rilevanti ai fini della responsabilità della persona giuridica:

- Dichiarazione fraudolenta mediante utilizzazione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3);
- Emissione di fatture od altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11).

L'elenco dei reati rilevanti ai nostri fini pone in evidenza che debbano essere oggetti di particolare controllo:

- Acquisti (rispetto all'art. 2)
- Vendite (rispetto all'art. 8)

- Contabilità e bilancio (artt. 3, 4 e 10)
- Amministrazione e finanza (artt. 5, 10 e 10-*quater*).

Ai Destinatari, pertanto, è fatto divieto di utilizzare fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, emetterli, presentare dichiarazione fiscale alterando artificialmente il risultato della stessa, occultare o distruggere la contabilità o i documenti comunque rilevanti per la stessa, nonché, presentare dichiarazione fiscale non veritiera, ometterla od operare pagamenti verso l'Erario in compensazione mediante crediti inesistenti o non spettanti.

Rispetto, invece, ai comportamenti richiesti per prevenire quanto sopra, si osserva quanto segue.

Alla conclusione e sottoscrizione del contratto, ad ogni rinnovo dello stesso e comunque con cadenza annuale, il fornitore dovrà rilasciare:

- una visura aggiornata;
- gli ultimi due bilanci depositati;
- un'autocertificazione con la quale l'amministratore attesti: l'assenza di procedure concorsuali, conflitti di interesse, procedimenti penali cui sia sottoposto o per i quali sia intervenuta sentenza di condanna, l'assenza di misure patrimoniali applicate in virtù delle leggi antimafia, nonché l'assenza di collegamenti, diretti o indiretti, con appartenenti ad associazioni mafiose; inoltre, l'adempimento degli obblighi dichiarativi ed il versamento delle imposte.

L'elenco dei reati rilevanti sopra citati pone in evidenza che debbano essere oggetto di particolare controllo le seguenti aree:

- acquisti (rispetto all'art. 2)
- vendite (rispetto all'art. 8)
- contabilità e bilancio (artt. 3, 4 e 10)
- amministrazione e finanza (artt. 5, 10 e 10-*quater*).

A questi fini, si suggerisce:

- Acquisti: - verifica del fornitore: esistenza, struttura, attrezzature, dipendenti, sito, individuazione soggetti legittimati, contratti ed ordini, documentazione, verifica pagamenti; - verifica beni acquistati, documenti di accompagnamento, collocazione a magazzino e gestione contabile magazzino;
- Vendite: - verifica del cliente (v. sopra); - verifica beni venduti (v. sopra);
- Contabilità e bilancio: - verifica operazioni incidenti su conto economico e riflessi fiscali (effettività parti contraenti, documentazione, pagamenti); - verifica acquisti e vendite e registrazioni contabili; - verifica tenuta scritture contabili e documenti obbligatori;
- Amministrazione e finanza: - predisposizione documenti per dichiarazioni fiscali; - verifica tenuta scritture contabili e documenti obbligatori; - verifica debiti fiscali e operazioni vendita beni patrimoniali.